

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2011.26

Sentenza del 31 ottobre 2012

Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente,
Roy Garré e Giuseppe Muschietti,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale capo Pierluigi Pasi,

contro

1. **A.**, rappresentato dall'avv. Michele Rusca,
2. **B.**, rappresentato dall'avv. Diego Della Casa,

Oggetto

Riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP)

Fatti:

- A.** Nel gennaio 2003 la Procura della Repubblica Italiana presso il Tribunale ordinario di Milano ha avviato un'inchiesta penale nei confronti di B., A., C., D. ed E., tutte persone ricoprenti ruoli direttivi in seno ad alcune società del gruppo italiano Enel, in quanto sospettati di corruzione aggravata, riciclaggio di denaro, partecipazione ad associazione per delinquere, appropriazione indebita aggravata ed altri delitti ai danni del suddetto gruppo. Gli indagati erano in particolare sospettati di essersi appropriati illecitamente, tra il 1999 ed il 2002, di parte del patrimonio sociale di Enelpower S.p.A., Milano (in seguito: EPW) mediante la stipulazione di contratti di consulenza e di fornitura di manodopera specializzata con società di comodo – tra cui F. Ltd., Balzan, Malta, G. LLP, Londra e la società H., Opatjia, Croazia – da loro controllate e/o messe a disposizione da persone compiacenti, come sarebbe il caso di I., per attività in tutto o in parte inesistenti. Avrebbero inoltre corrotto funzionari di Stato italiani e stranieri per l'aggiudicazione di appalti nel settore dell'impiantistica per energia elettrica e per opere di desalinizzazione, facendosi poi retrocedere parte delle somme illecitamente pagate. Il denaro provento dell'attività illecita sarebbe quindi stato trasferito su conti presso banche in Svizzera riferibili agli stessi o a loro familiari, oppure su relazioni messe a disposizione da terze persone, in particolare da J. (incartamento SK.2009.10, cl. 81 p. 1.1.1 e segg., p. 1.1.207 e segg., p. 1.1.231 e segg.).
- B.** Per quanto concerne il versante elvetico della procedura, con decisione del 13 marzo 2003, a seguito di una segnalazione datata 7 marzo 2003 presentata dalla società K. SA di Lugano all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di I. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.1 e segg.; cl. 2 p. 4.1.2 e segg.). Il giorno seguente il MPC ha disposto la perquisizione ed il sequestro, presso la K. SA, della documentazione relativa alla G. LLP, rispettivamente dei documenti riconducibili a I., nonché il blocco dei beni, dei valori patrimoniali e di qualsiasi relazione aperta presso la K. SA o da essa gestita a qualsiasi titolo, riconducibili a I. (incartamento SK.2009.10, cl. 8 p. 7.1.1 e seg.).
- C.** Il 19 giugno 2003, il MPC ha ordinato la perquisizione e il sequestro del conto n. 1 di cui B. era beneficiario economico, intestato alla fondazione L. presso la banca M. SA di Lugano, nonché della relazione cifrata n. 2, cointestata ad A. e a

sua moglie N., presso la banca O. di Chiasso, nonché, in data 24 giugno 2003, della relazione n. 3 presso la banca O. di Chiasso, intestata a P. Inc., Panama, società detenuta dal trust Q., Guernsey, di cui sono beneficiari economici N. ed il figlio R. (incartamento SK.2009.10, cl. 82 p. 3.1.1 e segg.; cl. 9 p. 7.2.1 e segg.).

- D.** Il 24 giugno 2003, il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro nei confronti di N., A., R. ed ignoti (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.3), indagine poi congiunta a quella relativa a I.
- E.** Il 10 giugno 2005, l'inchiesta svizzera è stata estesa, per la medesima ipotesi di reato, nei confronti di B., C., S., D., T., E., AA. ed ignoti e, il 29 novembre successivo, nei confronti di BB.; il 6 dicembre 2005, l'inchiesta è stata estesa anche nei confronti di CC. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 305^{ter} CP (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.5 e seg.; cl. 1 p. 1.1.7 e seg.; cl. 1 p. 1.1.9 e seg.).
- F.** Il 23 dicembre 2005, il MPC ha sospeso le indagini preliminari relative a R. ed a T. (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.11 e segg.; cl. 1 p. 1.1.14 e segg.).
- G.** Il 27 dicembre 2005, il MPC ha quindi ordinato l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di I., A., N., B., C., S., D., E., AA., BB. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP e nei confronti di CC. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 305^{ter} CP (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.17 e segg.). Il 28 marzo 2006, il Giudice istruttore federale ha aperto l'istruzione preparatoria (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.47 e segg.).
- H.** Il 1° maggio 2006, il Giudice istruttore federale ha richiesto alle autorità di Singapore di sequestrare il conto n. 4 intestato a B., presso la banca DD. Ltd. di Singapore – allora banca EE. (Singapore) Ltd. –, sequestro la cui esecuzione è stata confermata il 2 febbraio 2007 (incartamento SK.2009.10, cl. 71 p. 18.3.11 e segg.; cl. 71 p. 18.3.120 e seg.).
- I.** Nel contempo, il 4 ottobre 2006, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (in appresso: GIP) ha emanato una sentenza col rito speciale del "patteggiamento" (applicazione della pena su richiesta delle parti

giusta gli art. 444 e seg. CPP italiano), condannando J. alla pena di un anno e quattro mesi sospesa condizionalmente, in particolare per essersi associato, tra gli altri, con C., B., A. e I., al fine di appropriarsi indebitamente di fondi di EPW, come pure per avere partecipato ad un disegno criminoso volto a favorire le società Siemens AG, D-Offenbach (in appresso: Siemens), e Alstom Power Group, F-Vélizy (in appresso: Alstom), nell'aggiudicazione di commesse, concordando compensi illeciti con i dirigenti delle stesse (incartamento SK.2009.10, cl. 65 p. 18.1.2460 e segg.).

- J.** In data 27 luglio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha decretato il rinvio a giudizio, tra gli altri, di I., B., A., C., D. e E. (incartamento SK.2009.10, cl. 69 p. 18.1.3577 e segg.). Il 27 aprile 2009 il GIP ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti, fra gli altri, di B., A. e C. (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 910.232 e segg.). Con sentenza di patteggiamento di medesima data, il GIP ha condannato I., per i fatti di cui al succitato decreto che dispone il giudizio, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e ha disposto la confisca di EUR 5'000.-- (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 910.376 e segg.).
- K.** Sul versante elvetico, il 30 dicembre 2008 il Giudice istruttore federale ha rassegnato il rapporto finale ed ordinato la chiusura dell'istruzione preparatoria (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.76 e segg., p. 1.1.163 e segg.).
- L.** Con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale il 15 giugno 2009, il MPC ha posto in stato di accusa dinanzi al Tribunale penale federale (TPF) I., A., N., B., C. e S. per titolo di riciclaggio di denaro sia semplice che aggravato ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 e n. 2 lett. b e c CP, nonché CC. per riciclaggio di denaro semplice ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP. In sostanza, il MPC rimprovera loro di avere compiuto in Svizzera, agendo in banda e per mestiere (fatto salvo il caso di CC.), atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali provento dell'attività criminale che sarebbe stata commessa, anche in Italia, ai danni di società del gruppo Enel, e segnatamente a seguito di diversi contratti stipulati con la controllata EPW, per i quali era stata concordata con alcuni degli organi di EPW e di Enel Produzione S.p.A., Roma (in seguito: Enel Produzione) – indagati in Italia – l'erogazione di importi da corrispondere perlopiù estero su estero, come pure a seguito della stipulazione di contratti fittizi di consulenza e di *outsourcing*. L'attività di riciclaggio si estende temporalmente, stando all'impianto accusatorio, dall'estate 2000 alla primavera 2003. In tale periodo, I. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di

fr. 234'297.62 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di fr. 1'967'753.43; A. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 6'336'787.58 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di fr. 6'548'722.40; N. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 6'336'787.58 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di fr. 6'548'722.40; B. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 9'569'406.-- ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di fr. 11'875'953.--; C. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 1'769'810.50 ed avrebbe dissimulato somme per equal controvalore; S. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 1'769'810.50 ed avrebbe dissimulato somme per equal controvalore; CC. avrebbe riciclato somme per un controvalore di fr. 13'905'205.90 (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 100.3 e segg.).

- M.** Con sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 (in appresso: sentenza SK.2009.10), la Corte penale del TPF ha riconosciuto I. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato limitatamente a determinati capi di accusa, per complessivi USD 840'404.59, e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 10.-- ciascuna, a valere quale pena complementare a quella di due anni e sei mesi di reclusione inflittagli mediante la sentenza 27 aprile 2009 del giudice italiano. Ha inoltre riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato per i fatti di cui ai capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14, nonché di ripetuto riciclaggio di denaro limitatamente ai capi di accusa 2.5 e 2.17, con gli accorpati 2.7 e 2.16 (v. sentenza SK.2009.10 consid. 10.4.4), per complessivi USD 840'404.59, condannandolo alla pena detentiva di 14 mesi e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La Corte penale del TPF ha pure riconosciuto B. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro limitatamente ai capi di accusa 4.10 (limitatamente all'operazione dell' 8 maggio 2003), 4.11, 4.12, 4.20 e 4.21 con l'accorpati 4.22 (v. sentenza SK.2009.10 consid. 12.5.3), per complessivi EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--, e lo ha condannato alla pena detentiva di 17 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Per i restanti capi d'accusa, gli imputati summenzionati sono stati prosciolti. La Corte penale del TPF ha per contro prosciolti da tutte le imputazioni N., C., S., nonché CC. ed ha dichiarato irricevibili per incompetenza giurisdizionale le pretese delle parti civili Enel S.p.A., Roma (di seguito: Enel), EPW ed Enel Produzione. Ha inoltre ordinato la confisca di USD 840'404.59 depositati sulla relazione n. 3 e di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.-- depositati sulla relazione n. 4, già oggetto di sequestro. Per i restanti beni e valori è stato ordinato il dissequestro (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 950.1 e segg., 950.7 e segg.).

- N.** Il MPC ha impugnato la sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di dichiarare B. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato per tutti i capi d'imputazione, per un ammontare complessivo corrispondente a fr. 9'569'406.--, e di condannarlo a una pena detentiva di due anni e due mesi e, cumulativamente, a una pena pecuniaria di 27 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna; di dichiarare I. autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato per tutti i capi di accusa, per un ammontare complessivo corrispondente a fr. 1'967'753.--, e di condannarlo a una pena detentiva di tre mesi e, cumulativamente, a una pena pecuniaria di quattro aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna, a valere quale pena complementare alla pena inflitta dal giudice italiano, non opponendosi alla sospensione condizionale; di riconoscere A. autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato per tutti i capi d'imputazione, per un importo complessivo corrispondente a fr. 6'166'403.58, e di condannarlo alla pena di due anni di detenzione e, cumulativamente, a una pena pecuniaria di 26 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna, non opponendosi alla sospensione condizionale; di dichiarare N. autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per un importo pari a fr. 6'166'403.58 e di condannarla a una pena detentiva di un anno e tre mesi e, cumulativamente, a una pena pecuniaria di 14 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna, non opponendosi alla sospensione condizionale; di riconoscere CC. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per un importo non inferiore a fr. 5'000'000.-- e di condannarlo a una pena detentiva di un anno e due mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale; di ordinare la confisca dei valori depositati sulla relazione n. 3 per un ammontare pari a fr. 6'166'403.58 e dei valori depositati sulla relazione n. 4, intestata a B., per corrispondenti fr. 9'569'406.--. In via subordinata, il MPC ha postulato il rinvio della causa alla precedente istanza per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.71 e segg.).
- O.** La sentenza della Corte penale del TPF è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorsi in materia penale anche da B. (causa 6B_718/2010; incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.3 e segg.), da A. (causa 6B_727/2010; incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.44 e segg.) e dalle parti civili Enel, EPW ed Enel Produzione (causa 6B_732/2010; incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.133 e segg.). Nella misura della loro ammissibilità, tutti questi ricorsi sono stati respinti (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.245 e segg., p. 960.255 e segg., p. 960.267 e segg.).
- P.** Nel frattempo, in Italia, la Sezione 4a penale del Tribunale ordinario di Milano ha reso due decisioni con cui, il 20 aprile 2010 ed il 20 settembre 2011, i reati imputati ad A. ed a B. sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Le

motivazioni di dette decisioni, nel mentre passate in giudicato per quanto attiene ai qui imputati, sono state depositate il 30 aprile 2010, rispettivamente il 19 dicembre 2011 (cl. 94 p. 441.11 e segg., 601.28 e segg.).

- Q.** Con sentenza 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in materia penale presentato dal MPC, annullando la decisione impugnata con riguardo al proscioglimento di B., A. e CC. dal reato di riciclaggio di denaro e rinviando la causa alla prima istanza per nuova decisione (cl. 94 p. 100.1 e segg.).

- R.** Con ordinanza del 3 aprile 2012, la Corte penale del TPF ha respinto l'istanza presentata il 16 dicembre 2011 da Enel, EPW ed Enel Produzione, con cui esse chiedevano di essere ammesse al procedimento SK.2011.26 (SN.2012.10; cl. 94 p. 950.7 e segg.). Il reclamo presentato avverso tale ordinanza è stato rigettato dalla Corte dei reclami penali del TPF con decisione del 29 maggio 2012 (decisione del Tribunale penale federale BB.2012.48-58 del 29 maggio 2012, cl. 94 p. 960.33 e segg.), sentenza in seguito alla quale Enel, EPW ed Enel Produzione hanno pure ritirato il ricorso che era stato da loro contemporaneamente presentato al Tribunale federale contro la medesima ordinanza (cl. 94 p. 960.41 e segg.).

- S.** Con decisione del 29 maggio 2012 (SK.2012.24; cl. 94 p. 970.1 e segg.), la Corte penale del TPF ha ordinato la disgiunzione della posizione di CC. dalla causa SK.2011.26, dovendo il procedimento a carico di quest'ultimo essere abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione dell'azione penale.

- T.** Con ordinanza del 30 luglio 2012, la direzione del procedimento ha stabilito le prove da assumersi prima e durante il dibattimento, che ha avuto luogo dal 9 al 10 ottobre 2012. Gli imputati si sono regolarmente presentati in aula.

- U.** In merito all'interpretazione dei fatti suscettibili di determinare il crimine a monte in capo agli imputati, all'inizio del dibattimento, la direzione del procedimento ha informato le parti che, in merito ai capi d'accusa 2.13, riguardante l'imputato A., e 4.18, relativo all'imputato B., la Corte si sarebbe riservata la possibilità di apprezzare la provenienza dei valori descritti in tali passaggi dell'atto d'accusa anche alla luce delle elargizioni di J. (cl. 94 p. 920.3).

V. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni:

V.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di dichiarare:

1. con riguardo ad A.:

- che sia riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato (art. 305^{bis} n. 2 lett. b, c ed eventualmente con l'aggravante generica) anche per i capi d'accusa 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15 e 2.16 per il complessivo controvalore di fr. 6'166'403.58 oltre interessi;
- che sia condannato ad una pena di 2 anni di detenzione e cumulativamente una pena pecuniaria di fr. 39'000.--, corrispondenti a 26 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- cadauna; l'Accusa non si oppone alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall'art. 42 CP;
- che sia condannato a pagare equitativamente le spese del procedimento;
- che siano confiscati valori patrimoniali, oltre gli interessi, che si trovano attualmente depositati sulla relazione n. 3 intestata a P. Inc., Panama, presso la banca O. di Chiasso, sino a concorrenza dell'importo sequestrato del controvalore di fr. 6'166'403.5, più interessi e frutti come dall'ultima valutazione patrimoniale. Laddove la confisca non dovesse essere possibile, poiché i valori patrimoniali non risultano più reperibili in Svizzera, chiede venga ordinato un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP, in favore dello Stato.

2. con riguardo a B.:

- che sia riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato (art. 305^{bis} n. 2 lett. b, c ed eventualmente con l'aggravante generica) per i capi d'accusa da 4.1 a 4.9, da 4.13 a 4.19, 4.22 per avere realizzato una cifra d'affari pari a fr. 11'875'953.-- ed un guadagno personale pari a fr. 9'569'406.--;
- che sia condannato ad una pena di 2 anni e 2 mesi di detenzione e cumulativamente una pena pecuniaria di fr. 40'500.--, corrispondenti a 27 aliquote giornaliere di 1'500.-- cadauna, da computarsi il carcere preventivo già sofferto in Italia;
- che sia condannato a pagare equitativamente le spese del procedimento;
- che siano confiscati valori patrimoniali, oltre gli interessi, che si trovano attualmente depositati sulla relazione n. 4 intestata a B. presso la banca DD. Ltd. di Singapore, sino a concorrenza dell'importo sequestrato del controvalore di fr. 9'569'406.--, più interessi e frutti come dall'ultima valutazione patrimoniale. Laddove la confisca non dovesse essere

possibile, poiché i valori patrimoniali non risultano più reperibili in Svizzera, chiede venga ordinato un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP, in favore dello Stato.

V.2 A. ha chiesto quanto segue:

- in via principale, di essere assolto dall'accusa di riciclaggio in relazione alle commesse del Golfo. Di conseguenza, i relativi beni, provento delle elargizioni di J., devono essere dissequestrati. In sostanza, il conto a lui riconducibile deve essere dissequestrato ad eccezione di quanto sequestrato, confiscato e cresciuto in giudicato con la prima sentenza relativa ai pensionati;
- subordinatamente, la confisca va semmai limitata quanto ricevuto da J. con i relativi interessi;
- la pena richiesta dalla pubblica accusa di due anni, che ripete quanto detto due anni fa, deve tenere conto che nel frattempo sono passati due anni in più.

V.3 B. ha chiesto:

1. che gli venga comminata unicamente una pena non superiore alla pena comminata con la sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 (SK.2009.10), mantenendo la sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di due anni;
2. che non venga disposta alcuna misura di confisca supplementare oltre a quanto disposto nella sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 (SK.2009.10);
3. che ogni spesa sia assunta dallo Stato, con assegnazione di un risarcimento delle spese da lui incorse per la sua difesa.

W. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 31 ottobre 2012. Con scritto del 5 novembre 2012, il MPC ha chiesto la notifica della motivazione scritta in virtù dell'art. 82 cpv. 2 lett. a CPP in merito ad entrambi gli imputati (cl. 94 p. 510.23).

X. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

1. Sulle questioni procedurali

1.1 Diritto applicabile

L'atto d'accusa è datato 15 giugno 2009, data antecedente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; SR 312.0). Con sentenza del 25 ottobre 2011 (sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011), l'Alta Corte ha rinviato il procedimento alla scrivente istanza; il rinvio è pertanto avvenuto dopo il 1° gennaio 2011. A norma dell'art. 453 cpv. 2 CPP, se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto (v. anche NIKLAUS SCHMID, *Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO)*, Zurigo/S. Gallo 2010, n. 310 e segg.); il diritto processuale applicabile al presente procedimento è pertanto il CPP e non più, come in occasione del primo dibattimento, la legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP).

1.2 Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale

1.2.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, *Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire*, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1; HANSJÖRG SEILER/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, *Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz*, Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, *Commentario basilese, Bundesgerichtsgesetz*, 2° ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in

considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2, con rinvii).

Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).

In concreto, il Tribunale federale ha dapprima rilevato l'arbitrio nel quale era incorsa la prima istanza nell'omettere di pronunciarsi sulla sentenza di patteggiamento del 4 ottobre 2006 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano (mediante la quale J. era stato definitivamente condannato anche per le "retrocessioni mediorientali"), un tale apprezzamento essendo necessario al fine di determinare il crimine a monte e, se del caso, l'ipotesi conseguente di riciclaggio di denaro rimproverato a B. e ad A. In secondo luogo, l'Alta Corte ha rilevato che, parimenti in modo manifestamente insostenibile, la scrivente Corte aveva accertato che agli imputati viene, in sostanza, rimproverato dalla pubblica accusa di avere trattenuto per sé, invece di riversarle ad EPW, le riduzioni sulle commissioni di cui l'intermediario J. intendeva fare beneficiare direttamente EPW. In terzo luogo, il Tribunale federale ha stabilito che, dovendosi la precedente istanza pronunciarsi sui capi d'imputazione relativi alle cosiddette retrocessioni mediorientali, per cui gli imputati sono stati a torto prosciolti, essa era altresì tenuta a determinarsi sulle aggravanti della banda e del mestiere di cui all'art. 305^{bis} cpv. 2 lett. b e c CP, sulla scorta dell'insieme delle condotte che sarebbero state ritenute punibili. Infine, in merito ai capi d'accusa n. 2.4 e 2.6 relativi ad A., la massima istanza ha sentenziato che la Corte penale del TPF, negando per i suddetti due atti incriminati – per cui dovranno anche essere valutate le eventuali circostanze aggravanti – la ricorrenza del riciclaggio, ha violato l'art. 305^{bis} CP.

Per quanto concerne gli imputati B. ed A., l'Alta Corte ha conseguentemente annullato la sentenza SK.2009.10 del Tribunale penale federale, rinviando la causa al TPF per nuova decisione. Questa Corte deve dunque, sanate le violazioni di cui sopra, pronunciarsi nuovamente, nei limiti imposti dal Tribunale federale, su tutte le contestazioni rivolte ad A. ed a B. La posizione di CC., come riferito (cfr. supra fatti punto S.), è invece stata disgiunta dalla presente procedura, ed il relativo procedimento è stato abbandonato per intervenuta prescrizione (decisione del Tribunale penale federale SK.2012.24 del 29 maggio 2012).

1.2.2 L'ordinamento procedurale non contempla alcuna disposizione sulla maniera di procedere, da parte della Corte penale del TPF, nel caso in cui una sua sentenza sia annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di diritto transitorio susseguente all'entrata in vigore del CPP. In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga la tenuta di un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'imputato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o connessi a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contempla direttive chiare che non lasciano più alcun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'imputato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (sentenza del Tribunale federale 6B_450/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 e rinvii; TPF 2011 155 consid. 5.2). Un nuovo dibattimento deve per contro essere indetto quando ciò appaia necessario alla completazione della fattispecie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2005.5 del 19 ottobre 2005, consid. 1.3) o al rispetto del diritto di essere sentito delle parti (TPF 2007 60 consid. 1.4).

Nel caso concreto, il Tribunale federale ha espressamente indicato che, tra i vari aspetti oggetto di scandaglio, quello dell'aggravante, sia riferito a B. che ad A., dovrà essere oggetto di nuovo giudizio da parte della Corte penale del TPF, così come per l'intera fattispecie delle "retrocessioni mediorientali" dovrà essere debitamente tenuto conto, nel nuovo giudizio, della sentenza del 4 ottobre 2006 del GIP presso il Tribunale di Milano relativa a J. (v. sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2 e 6.3).

Successivamente, dando seguito ad un invito del Presidente del collegio ad esprimersi in merito, sia A. che B. hanno chiesto al TPF l'indizione di un nuovo dibattimento proponendo pure l'assunzione di prove, mentre il MPC ha comunicato il suo accordo ad una rinuncia alla nuova udienza pubblica, non notificando nuove offerte di prove.

Alla luce di quanto sopra, ritenuta segnatamente la necessità di effettuare una seppur breve istruttoria, la Corte, nel rispetto dei diritti delle parti, ha nuovamente indetto un pubblico dibattimento.

2. Sul principio accusatorio

Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e

le prove rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve dunque una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21 e rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere anche dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta. Questo principio implica che il prevenuto sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati ed a quali pene e misure rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il principio accusatorio non impedisce all'autorità giudiziaria di scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è lesa quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid. 2c). Se l'imputato è condannato per un'infrazione diversa da quella indicata nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, prevedere questa nuova qualificazione giuridica dei fatti: in caso affermativo, non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24).

In concreto, la Corte ha avuto modo di accertare che il complesso fattuale ingenerante, nell'impianto accusatorio, il crimine a monte è adeguatamente e chiaramente circoscritto e delimitato, assortito da una formulazione che non dà spazio alcuno – che sia compatibile coi dettami del principio accusatorio – ad interpretazioni alternative quanto alla natura del reato a monte, con pur tuttavia la seguente precisazione.

Per quanto attiene al capo d'accusa 2.13 imputato ad A. (4.18 per B.) – che la pubblica accusa riconduce a una retrocessione a B. a seguito del contratto con la F. Ltd. –, questo Collegio ha valutato che le risultanze sia predibattimentali che dibattimentali non permettono di concludere che la causale di tale bonifico di USD 320'000.--, valuta 11 gennaio 2002 (incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.500, 8.3.3.497; cl. 26 p. 8.7.7.108), sia una retrocessione a favore di B., da parte di A., per la partecipazione del primo ai reati a monte connessi con le consulenze esterne, come prospettato dall'accusa. A fronte non solo dell'assenza di elementi probatori quanto alla riconduzione organica di tale operazione a dette consulenze esterne, vi sono per contro dei riscontri probatori di segno totalmente diverso, supportati dalle dichiarazioni dibattimentali delle parti coinvolte (incartamento SK.2009.10: verbale dibattimentale A., cl. 93

p. 910.1667 e segg. e verbale dibattimentale B., cl. 93 p. 910.1710 e segg.; verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.1 e segg.; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.10 e segg.), che fanno stato di come tale bonifico costituisse in realtà un conguaglio nel quadro della ripartizione delle dazioni mediorientali, e che nulla avesse a che vedere con le consulenze esterne.

Tale interpretazione è stata prospettata dalla Corte alle parti all'apertura del pubblico dibattimento (v. verbale principale del dibattimento, cl. 94 pag. 920.3), senza che vi sia stata obiezione alcuna, nel rispetto del principio accusatorio (v. sentenza del Tribunale federale 6B_222/2010 del 31 gennaio 2011, consid. 2.2, con rinvii).

3. Sul riciclaggio di denaro

3.1. In base ai capi 2 e 4 dell'atto d'accusa, A. e B. sono accusati di avere, intenzionalmente e ripetutamente, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine. Si tratta di atti che sarebbero stati commessi nel periodo novembre 2000 – maggio 2003 per A. e luglio 2000 – maggio 2003 per B.

3.2 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305^{bis} n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305^{bis} n. 3 CP).

3.3 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca

(DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad esempio, l'immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un'assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 38 ad art. 305^{bis} CP), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l'estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305^{bis} CP; JÜRIG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 e segg. ad art. 305^{bis} CP; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 41 ad art. 305^{bis} CP; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEIN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/san Gallo 2013, n. 18 ad art. 305^{bis} CP), negozi fiduciari, l'impiego di trusts (ACKERMANN, op. cit., n. 298 e segg. ad art. 305^{bis} CP), l'interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fondazioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305^{bis} CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 25 ad art. 305^{bis} CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 pag. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 35 ad art. 305^{bis} CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt'al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN, op. cit., n. 443) o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260^{bis} CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all'autore dell'antefatto dell'integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il *paper trail* (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato).

In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero – i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro sempre costitutivi del reato di riciclaggio di denaro – atti a lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico (MARIA

GALLIANI/LUCA MARCELLINI, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, Vezia/Basilea 2010, pag. 235; v. PIETH, op. cit., n. 42 ad art. 305^{bis} CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero – o sul conto intestato ad un terzo – dove l'avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305^{bis} CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 18 ad art. 305^{bis} CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario economico dei due conti è il medesimo).

Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305^{bis} CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. *autoriciclaggio*; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305^{bis} CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d'altra opinione ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305^{bis} CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in; Recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305^{bis} CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305^{bis} CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e JÜRIG-BEAT ACKERMANN, *forum poenale* 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L'Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell'ottica dell'art. 305^{bis} CP, è determinante valutare se l'atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).

Se il reato presupposto è commesso all'estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa),

mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305^{bis} n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest'ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell'origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l'autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell'8 dicembre 2011, consid. 4.1.3). In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D'altra parte, nell'ambito dell'art. 305^{bis} n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3).

- 3.4** L'infrazione prevista e punita dall'art. 305^{bis} CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 21 ad art. 305^{bis} CP; ROSA CAPPÀ, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATI n. 40/2010, pag. 45; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305^{bis} CP; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., pag. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305^{bis} CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad art. 305^{bis} CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305^{bis} CP; STRATENWERTH/ BOMMER, op. cit., § 55 n. 32).

“Deve presumere” l'origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all'art. 305^{bis} CP (v. sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 6.1 con rinvii).

- 3.5** Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correatà non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l'espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b e rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall'inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l'intenzionalità altrui (cosiddetta correatà successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa pag. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).
- 3.6** Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all'art. 305^{bis} n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c).
- 3.6.1** Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l'autore del crimine a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto d'uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l'aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, l'Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l'autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati

provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sentenze del Tribunale federale 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.2 e 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, consid. 4.2).

Ciò posto, è d'uopo rilevare che le considerazioni espresse dall'Alta Corte per l'aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un'organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda o della variante generica. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l'autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.

- 3.6.2** Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda siano riunite (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305^{bis} CP; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 25 ad art. 305^{bis} CP e n. 16 e segg. ad art. 139 CP; STRATENWERTH/ WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3a ediz., Berna 2013, n. 8 ad art. 305^{bis} CP). Secondo costante giurisprudenza, l'affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenze del Tribunale federale 6B_12/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.3; 6B_861/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3.1; 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: *forum poenale* 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT). L'associazione si caratterizza nell'opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende particolarmente pericolosa e lascia intravedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Tale qualificazione presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravedervi un gruppo stabile quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). Il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere

crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti (FF 1989 II 862). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio “in dubio pro reo” ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c). Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve interessare una banda di riciclatori, ovvero di persone dedite assieme a questo tipo di attività, e non solo ad altre attività seppur di natura illecita (v. FF 1989 II 862).

3.6.3 L'aggravante del mestiere nel quadro del riciclaggio di denaro è adempiuta allorché l'autore realizza una cifra d'affari o un guadagno considerevoli esercitando il mestiere del riciclatore.

L'autore agisce segnatamente per mestiere quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla stregua di una professione, foss'anche accessoria. È necessario che l'autore aspiri ad ottenere dei guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L'autore deve aver agito a più riprese, aver avuto l'intenzione di ottenere un reddito ed essere pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso (DTF 119 IV 129 consid. 3). Non è per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l'autore la sua principale attività professionale o che egli li abbia perpetrati nel quadro della sua professione o della sua attività commerciale lecita; è sufficiente al riguardo che l'attività illecita sia esercitata a titolo accessorio (DTF 116 IV 319 consid. 4b). La definizione astratta di mestiere abbisogna di una concretizzazione in ogni singolo caso, prendendo in considerazione l'insieme delle circostanze e il tipo d'infrazione, segnatamente l'importanza della pena edittale minima (DTF 116 IV 319 consid. 4a). Il fatto che i fondi riciclati attraverso atti ripetuti provengano da un solo atto criminale, indipendentemente da chi ne sia l'autore, non esclude il mestiere, che presuppone tuttavia degli atti di riciclaggio che procurino o dovrebbero comportare al loro autore un guadagno relativamente regolare (sentenza del Tribunale federale 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, consid. 4.2). Giova altresì rilevare che la nozione di mestiere, così come apprezzata nell'ambito del riciclaggio di denaro, non presuppone destrezza o finezza particolari (sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 5). Come risulta dal tenore stesso dell'art. 305^{bis} n. 2 lett. c CP, la qualifica in parola risulta applicabile unicamente a chi esercita il mestiere del riciclatore, e non è

ovviamente influenzata da eventuali aggravanti adempiute in capo al crimine a monte (v. FF 1989 II 862).

La qualifica del mestiere presuppone inoltre la ricorrenza di una grossa cifra d'affari oppure di un guadagno considerevole. L'esigenza della cifra d'affari o del guadagno importante riveste carattere alternativo: è pertanto sufficiente che uno dei due requisiti sia adempiuto. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di indicare in fr. 100'000.-- la soglia inferiore affinché la cifra d'affari possa essere ritenuta importante ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 2 lett. c CP (DTF 129 IV 188 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.1) oppure in fr. 10'000.-- il guadagno minimo affinché esso possa essere considerato considerevole (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell'attività delittuosa ingenerante la cifra d'affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305^{bis} CP; CASSANI, op. cit., pag. 81 e seg. n. 60 e seg.; ACKERMANN, op. cit., n. 435 e segg. ad art. 305^{bis} CP; GALLIANI/ MARCELLINI, op. cit., pag. 238; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 26 ad art. 305^{bis} CP; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., pag. 403 e seg.; CORBOZ, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 305^{bis} CP; STRATENWERTH/ BOMMER, op. cit., § 55 n. 38 e seg.; STRATENWERTH/ WOHLERS, op. cit., n. 8 ad art. 305^{bis} CP). La giurisprudenza ha altresì avuto modo di precisare che il requisito alternativo della grossa cifra d'affari è di per sé già adempiuto se si è in presenza di operazioni di riciclaggio portanti sul provento del crimine a monte nella misura in cui superi la soglia critica di fr. 100'000.-- (sentenze del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2, e 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.1).

3.6.4 La giurisprudenza ammette inoltre situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305^{bis} n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup). L'elenco dell'art. 305^{bis} n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio "segnatamente" ("insbesondere", "notamment"). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge.

3.7 In merito alla prescrizione, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'art. 305^{bis} CP presuppone che il reato a monte non fosse prescritto al momento in cui venne compiuto l'atto di riciclaggio; se il reato a monte è stato commesso

all'estero, l'azione penale non doveva essere prescritta secondo le disposizioni del diritto estero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb).

4. Nel caso concreto, come ordinato dal Tribunale federale con la sentenza 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, una parte delle condotte costituenti, secondo la pubblica accusa, riciclaggio di denaro dovrà essere nuovamente esaminata da questa Corte (v. supra consid. 1.2.1). Oltre a ciò, questa Corte dovrà nuovamente vagliare, nel suo complesso, la questione dell'esistenza delle aggravanti indicate nella sentenza di rinvio, e ciò sia in capo ai reati per cui gli imputati erano stati prosciolti – in parte in violazione del diritto federale – che relativamente ai capi d'accusa per cui essi già erano stati dichiarati autori colpevoli di riciclaggio di denaro, in parte aggravato.
- 4.1 In proposito, va precisato che il Tribunale federale, nella sua sentenza rescissoria, ha confermato alcune conclusioni a cui era giunta la scrivente Corte con sentenza SK.2009.10, e meglio l'adempimento, segnatamente in capo agli imputati A. e B., dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di riciclaggio di denaro, in parte aggravato, di cui ai capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11, 2.14, 2.5, 2.17, con gli accorpati 2.7 e 2.16 (cfr. supra fatti punto M.), 4.10 – limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003 –, 4.11, 4.20, 4.12 e 4.21 con l'accorpatto 4.22 (cfr. supra fatti punto M.), e dunque indirettamente l'esistenza di un crimine a monte e di atti di riciclaggio di denaro, in parte aggravato, censurando per contro i proscioglimenti pronunciati nei loro confronti (capi d'accusa 2.1, 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, da 4.1 a 4.9, 4.10 limitatamente all'operazione del 14 febbraio 2003, da 4.13 a 4.19).
- 4.2. Questa Corte, in ossequio a quanto disposto dal Tribunale federale, ha pertanto dapprima ricordato alcune conclusioni cui era giunta col primo giudizio (v. infra consid. 5), ha poi elencato le condotte riconosciute come costitutive di riciclaggio di denaro, in parte aggravato, in prima istanza, e confermate dall'Alta Corte (v. infra consid. 6), per poi giungere all'analisi dei capi d'accusa per cui gli imputati erano stati a torto prosciolti (v. infra consid. 7.). Il Collegio ha di seguito suddiviso questi ultimi tra condotte ritenute costitutive di riciclaggio direttamente dall'Alta Corte (v. infra consid. 7.1), bonifico in entrata sulla relazione n. 2 di cui al capo d'accusa 2.9 (v. infra consid. 7.2), condotte relative alle commesse Siemens ed alla commessa Alstom (v. infra consid. 7.3) ed elargizioni connesse alle commesse mediorientali (v. infra consid. 7.4).
Da ultimo, questa Corte ha analizzato la questione della prescrizione dei reati contestati agli imputati (v. infra consid. 8.1 e 8.2) e quella della ricorrenza di aggravanti (v. infra consid. 8.3).

5. Innanzitutto, va rilevato che l'Alta Corte ha confermato lo statuto di pubblico funzionario per le funzioni ricoperte presso EPW da A. e da B. (v. sentenza SK.2009.10, consid. 5.1.2 e 5.1.4; sentenza del Tribunale federale 6B_718/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3), come pure la corretta interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo Schengen (CAS) nell'ambito di tale accertamento, circostanze che vanno pertanto ritenute anche nel presente procedimento.

6. I capi d'accusa in merito ai quali è stato accertato in prima istanza, e confermato dall'Alta Corte, l'adempimento dei requisiti del reato di riciclaggio di denaro, in parte aggravato – capi d'accusa per i quali è dunque stata confermata anche l'esistenza di un crimine a monte –, sono riassunti qui di seguito.
 - 6.1 La prima fattispecie riguarda le consulenze esterne a mezzo di F. Ltd., G. LLP e la società H. In merito a tale complesso fattuale (capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14), la Corte rinvia a quanto esposto nella sentenza SK.2009.10 ai consid. 5.3 e 10.2.1, dove è stato accertato l'adempimento del requisito del reato a monte, trattandosi, con mente ai bonifici in entrata sulla relazione n. 2, di valori patrimoniali originanti da contratti di outsourcing simulati, al solo scopo di dirottare illegalmente e quindi di appropriarsi indebitamente, a fini di lucro, ai sensi dell'art. 646 del Codice penale italiano (di seguito: CP italiano), di valori patrimoniali altrui, realizzando altresì, vista la posizione di A. in EPW, infedeltà patrimoniale giusta l'art. 2634 del Codice civile italiano (v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 12.2 non pubblicato in TPF 2009 25). La Corte di prime cure aveva anche già stabilito che tali atti, se commessi in Svizzera, costituirebbero un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, adempirebbero ovvero sia le condizioni del reato di amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, realizzandosi così il requisito della doppia punibilità astratta.

Sempre in merito a tali capi d'accusa (2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14), il Tribunale federale ha pure confermato l'adempimento, in capo ad A., dei requisiti del reato di riciclaggio di denaro e dell'aggravante della banda con I., riscontrati dai giudici di prime cure (sentenza SK.2009.10, consid. 10.2.3).
 - 6.2 Pure confermato è stato l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi per ripetuto riciclaggio di denaro a carico di A. relativamente ai capi d'accusa 2.5, 2.7, 2.16 e 2.17.

I capi di accusa 2.7, 2.16 e 2.17 concernono undici prelievi a contanti e sei contestuali versamenti per cassa, aventi un unico scopo, vale a dire traslare i valori patrimoniali dalla relazione n. 2 al conto bancario intestato a P. Inc. Tale operazione si iscriveva nel nuovo assetto patrimoniale, che vede tutti gli averi riuniti sotto il cappello del trust Q., Guernsey, di cui N. e R. sono "Possible Beneficiaries" e N. "Real Settlor". Il trust Q. controlla al 100% P. Inc., la quale è per l'appunto titolare della relazione destinataria dei fondi n. 3, e del relativo deposito n. 6, presso la banca O., Chiasso. Al riguardo di queste operazioni, i giudici di prime cure avevano dichiarato A. autore colpevole di riciclaggio di denaro limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui era stata alimentata la relazione cifrata n. 2. La Corte aveva ritenuto che detta dinamica operativa costituisca un atto che adempie le condizioni oggettive dell'articolo 305^{bis} n. 1 CP. Quanto agli aspetti soggettivi, questa Corte aveva considerato che A., avveduto ed esperto uomo d'affari, oltre che autore del reato a monte che ha convogliato nella relazione cifrata n. 2 valori patrimoniali di origine criminale, non potesse non essere pienamente consapevole del fatto che, agendo in tal guisa, avrebbe reso potenzialmente più difficoltoso l'accertamento dell'origine, il ritrovamento rispettivamente la confisca del provento del reato a monte.

Alla medesima conclusione, confermata dal Tribunale federale, era giunta la Corte di prime cure analizzando le fattispecie descritte al capo d'accusa 2.5, relative a due distinte operazioni di rientro di valori patrimoniali in Italia (la prima per EUR 100'000.--, il 21 marzo 2003, e la seconda per EUR 400'000.--, il 14 aprile 2003), importi prelevati in contanti dalla relazione cifrata n. 2 e, subito dopo, trasportati in Italia dalla Svizzera tramite "spallaggio" ad opera di FF., facente capo alla società GG. SA, specializzata in trasporti transfrontalieri.

- 6.3** Per quanto attiene a B., la sentenza SK.2009.10, confermata sotto quest'aspetto dall'Alta Corte, aveva ritenuto adempiuti i presupposti del reato di riciclaggio di denaro relativamente ai capi di accusa 4.10 (limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003), 4.11, 4.20, 4.12 e 4.21 con l'accorpato 4.22, operazioni che originano tutte da un'unica istruzione avente lo scopo di traslare tutti i valori patrimoniali presenti sul conto n. 1 a favore della relazione n. 5 intestata a HH. SA, Lugano, presso la banca EE. – ora banca DD. SA, Lugano –, la quale doveva fungere da schermo, anche in vista del successivo trasferimento del patrimonio dal conto clienti della fiduciaria in parola al conto n. 4 presso la banca DD. Ltd. – allora banca EE. (Singapore) Ltd. –, di spettanza dello stesso B.
- 6.4** I capi d'accusa summenzionati (n. 2.2, 2.3, 2.8, 2.11, 2.14, 2.5, 2.7, 2.16, 2.17, 4.10 limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003, 4.11, 4.20, 4.12 e 4.21 con l'accorpato 4.22) dovranno nondimeno nuovamente essere valutati, così come

ordinato dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, ancorché nel solo ambito dell'esame della ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti (v. infra consid. 8.3).

7. Per le restanti ipotesi di reato, gli imputati erano stati prosciolti. Per tali capi d'accusa (2.13, 2.9, 2.1, 2.10, 2.12, 2.15, 2.4 e 2.6 per A. e 4.1, 4.2, 4.3, 4.4., 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 [limitatamente all'operazione del 14 febbraio 2003], 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19 per B.), ripresi qui di seguito, il Tribunale federale, con sentenza 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, ha annullato la decisione di prima istanza e rinviato la causa a quest'ultima affinché essa si pronunci segnatamente sull'eventuale esistenza del reato di riciclaggio di denaro – e conseguentemente del crimine a monte – per il complesso fattuale dipendente dalle cosiddette dazioni mediorientali (capi d'accusa 2.12, 2.15, 2.1, 2.10, 2.13, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 4.13, 4.15, 4.18, v. infra consid. 7.4), rispettivamente delle aggravanti della banda e del mestiere relativamente a tutti i capi d'accusa (v. infra consid. 8.3).

7.1 Nella citata sentenza, il Tribunale federale ha inoltre già statuito sulla natura di atti di riciclaggio dei capi d'accusa 2.4 e 2.6, relativi a due bonifici in uscita dalla relazione n. 2, e a favore di un conto intestato all'assicurazione II. presso la banca JJ., il primo pari a EUR 12'092.30, valuta 17 gennaio 2003, ed il secondo pari a EUR 224'896.70, valuta 3 aprile 2003, entrambi versati a favore del conto premi relativo alla polizza sulla vita n. 7 conclusa sulla testa di R., per i quali la prima istanza non aveva, a torto, intravvisto un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento, rispettivamente la confisca degli oggetti patrimoniali oggetto dei bonifici. In merito a tali atti, il Tribunale federale ha constatato l'esistenza di atti idonei ad adempiere la fattispecie del reato di riciclaggio di denaro, puntualizzando che "*[...] i trasferimenti comportano quindi un allontanamento degli averi patrimoniali dalla sfera personale dell'accusato, per spostarli a favore di un terzo, immettendoli nel campo assicurativo [...]* Le operazioni finanziarie in questione costituiscono un investimento di capitali che eccede il caso di un semplice versamento su di un conto intestato all'accusato, rendendo più difficile l'identificazione dei valori patrimoniali originari [...]". Ciò posto, il Tribunale federale ingiungeva allo scrivente tribunale di primo grado, vincolato dai rilievi dell'Alta Corte, di esaminare la ricorrenza delle eventuali aggravanti anche per tutti i capi di accusa (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 6.1-6.3).

7.2 In merito al capo d'accusa 2.9, non si intravede nei considerandi della decisione dell'Alta Corte (che ha annullato la sentenza di prima istanza relativamente al proscioglimento di A.) alcuna specifica disposizione. Dopo attenta valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie emerse nel mentre, questo Collegio è giunto

alla conclusione che il bonifico in entrata sulla relazione n. 2, di USD 100'000.--, valuta 24 aprile 2001, in provenienza dal conto n. 8 intestato a E. presso la banca KK., Lugano, non sia il provento di un crimine ai sensi dell'art. 305^{bis} CP. La Corte ritiene in effetti plausibili le spiegazioni fornite da E., che ha indicato la causale del bonifico in questione nell'adempimento, da parte sua e nei confronti di A., di un preciso impegno scaturente da un'operazione immobiliare da lui condotta in Bolivia, e nel quadro della quale A. – che godeva della fiducia degli stipulanti – era intervenuto in qualità di avallante di una serie di cambiali, e ciò a titolo esclusivamente personale. Ciò posto, qualora l'affare fosse andato in porto, A. avrebbe potuto beneficiare, sempre secondo E., di un importo di USD 100'000.-- a valere quale contropartita per l'onere assunto con gli avalli. E. ha prodotto copia del relativo contratto (incartamento SK.2009.10, cl. 60 p. 18.1.24 e segg.) e ha ribadito la sua versione dei fatti anche nel corso del suo interrogatorio del 7 luglio 2006 (incartamento SK.2009.10, cl. 65 p. 18.1.2217 e seg.). Lettura del complesso fattuale che è stata, nella sostanza, pure confermata dallo stesso A. (incartamento SK.2009.10, cl. 49 p. 13.7.14).

A sostegno di queste versioni, sul fronte documentale vi sono copia del relativo contratto (incartamento SK.2009.10, cl. 60 p. 18.1.27), che fa stato di tale operazione immobiliare e del coinvolgimento, quale garante, di A., ed i riscontri bancari che attestano come il bonifico in questione, di USD 100'000.--, valuta 24 aprile 2001, sia giunto sulla relazione n. 2 direttamente da un conto bancario boliviano, e meglio d'ordine di E., Santa Cruz, Bolivia, a debito di una relazione presso la banca LL. S.A., La Paz, Bolivia (incartamento SK.2009.10, cl. 32 p. 8.10.1.42 e seg.).

La Corte non ha neppure ravvisato nella fattispecie in questione elementi che possano militare per una sua connotazione penale, tantomeno nell'ottica che il principio accusatorio impone per il capo di accusa in esame. In effetti, alla Corte non è dato intravedere elementi probatori che possano ricondurre il complesso fattuale in questione – e segnatamente il bonifico in parola – ad un'ipotesi di appropriazione indebita, che sarebbe stata commessa da A. ai danni di EPW trattenendo per sé i valori patrimoniali in questione allorquando di essi avrebbe invece dovuto beneficiare la datrice di lavoro.

- 7.3** Ciò posto, anche le fattispecie per cui la prima istanza aveva ritenuto che B. avrebbe potuto avere commesso degli atti costitutivi il reato di riciclaggio di denaro nella forma semplice, reati tuttavia giudicati prescritti in virtù del termine più breve di prescrizione in vigore per detta variante, dovranno ora nondimeno essere prese in considerazione nella valutazione complessiva della ricorrenza di un'eventuale aggravante (v. infra consid. 8.3), visto che in tal caso entrerebbe in considerazione un termine di prescrizione più lungo.

Si tratta inizialmente delle dazioni relative alle commesse Siemens (capi d'accusa 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.17 e 4.7) ed alla commessa Alstom (capi d'accusa 4.8 e 4.9). In merito a tali imputazioni, va tuttavia precisato che solo i capi d'accusa 4.2, 4.3 e 4.9 potranno essere presi in considerazione per l'esame dell'esistenza di eventuali aggravanti, i bonifici di cui ai capi d'accusa 4.1, 4.5, 4.17, 4.7 e 4.8 provenendo da conti riconducibili a J., pertanto atti rientranti nell'ambito del crimine a monte e non del successivo reato di riciclaggio di denaro.

Dovranno pure essere considerati nell'ambito della verifica delle aggravanti il trasporto transfrontaliero di ITL 243'600'000.-- posto in essere da B. il 25 settembre 2002 (capo d'accusa 4.6) e l'operazione di "spallonaggio" transfrontaliero portante su EUR 80'000.-- effettuato il 14 febbraio 2003 (parte del capo d'accusa 4.10).

- 7.4** Relativamente alle elargizioni connesse alle commesse mediorientali (capi d'accusa 2.12, 2.15, 2.1, 2.10, 2.13, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 4.13, 4.15, 4.18), ossia alle cosiddette "dazioni mediorientali" ad opera di J. – e di società a lui riconducibili – e a vantaggio di A. e B., il Tribunale federale ha disposto l'esame non solo della ricorrenza di eventuali aggravanti (v. infra consid. 8.3), ma, avantutto, anche quella del crimine a monte, e ciò nel quadro della sussunzione ex art. 305^{bis} CP.

In merito al crimine pregresso, la pubblica accusa ritiene che gli imputati avrebbero accettato scientemente che i conti svizzeri a loro riconducibili – la relazione cifrata n. 2 per A. e il conto n. 1 per B. – fossero interessati da operazioni con valori patrimoniali provenienti da relazioni bancarie estere e svizzere riconducibili economicamente a J., e originanti da un'attività criminale a monte, ovverossia le "retrocessioni" illecite relative a contratti tra EPW e la società MM. per la costruzione di centrali termoelettriche a Jebel Ali, Barka e Ras Laffan; attività per la quale l'impianto accusatorio fa proprio il capo C della richiesta di rinvio a giudizio del 27 luglio 2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (incartamento SK.2009.10, cl. 69 p. 18.1.3577 e segg.), richiesta ritenuta nel decreto che dispone il giudizio datato 27 aprile 2009 del GIP (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 683.6 e segg.). Secondo il capo C della summenzionata richiesta di rinvio a giudizio, il reato a monte sarebbe circoscritto e qualificato nell'appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano, perpetrata da A. e B., delle "retrocessioni" pattuite da questi ultimi con l'agente J. sulle *fees* corrisposte da EPW alla società sponsor MM.

- 7.4.1** La Corte si è pertanto innanzi tutto chinata sul quesito dell'esistenza del crimine a monte, così come descritto nell'impianto accusatorio. Va qui ricordato che, nell'ottica del riciclaggio di denaro, non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando al riguardo la certezza che i

valori patrimoniali provengono da un crimine (v. supra consid. 3.3). D'altra parte, nell'ambito dell'art. 305^{bis} n. 3 CP, trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta, sicché non occorre che i fatti alla base del reato a monte – che devono comunque costituire reato anche nel luogo in cui l'atto è stato commesso – rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera (DTF 136 IV 179 consid. 2).

7.4.2 Al riguardo, le elargizioni conferite da J. costituiscono, nell'ottica accusatoria, l'antefatto criminale degli episodi di riciclaggio di denaro che A. è accusato di avere perfezionato, così come descritto ai capi d'accusa 2.12 e 2.15, nonché, in correttezza con B., con mente ai capi d'accusa 2.1 (e 4.13), 2.10 (e 4.15) e, come indicato supra al punto U. dei fatti, 2.13 (e 4.18). A B. è pure rimproverato di avere agito, singolarmente, nelle fattispecie di cui ai capi di accusa 4.4, 4.14, 4.16 e 4.19.

La Corte di prima istanza, nel vagliare l'estensione del complesso fattuale in cui la pubblica accusa intravede il crimine a monte, aveva ritenuto che, per il pubblico ministero, "il reato a monte è nella sostanza da ricercare nel fatto che dette riduzioni sulle commissioni non siano state riversate a EPW bensì indebitamente trattenute dai suoi organi A. e B. a titolo personale, allorquando si trattava invece di riduzioni di cui la società MM. intendeva far beneficiare la società EPW".

In seguito, sempre nella pronuncia cassata, i giudici di prime cure avevano considerato che l'accordo quadro di agenzia prevedesse una *agency fee* variante fra il 2 e il 3%, da stabilirsi per ogni singola commessa, che l'estensione territoriale inglobasse anche Oman e Qatar e che le singole fees fossero state pattuite al 2% per il progetto Jebel Ali (Emirati Arabi Uniti), al 3% per Barka (Oman) e al 2,5% per Ras Laffan (Qatar), raggiungendo pure, sempre in tale ambito procedurale, il convincimento che non vi fossero contratti artefatti e commissioni fittizie a fianco di *agency fees* realmente dovute, fees che sarebbero pertanto ricadute nell'esclusiva e legittima disponibilità di J., rispettivamente della società MM. Questa Corte aveva inoltre allora rilevato che le pattuizioni delle fees per ogni singola commessa precedevano, anche di parecchi mesi, le dazioni ad A. e B. Essa aveva pertanto, nella sentenza rescissa, accertato che le dazioni di denaro erano state disposte da J., e poste tecnicamente in esecuzione dalla società MM., a lui riconducibile, attraverso movimentazioni su conti bancari sempre di pertinenza economica dello stesso J., affinché i beneficiari finali fossero A. e B. e non EPW. Di conseguenza, la prima istanza era giunta alla conclusione che gli importi erogati a favore di B. ed A. (e meglio, commessa Jebel Ali: fee 2%, percentuale di retrocessione 0,9%; commessa Oman: fee 3%, di cui 0,5% retrocesso; commessa Barka: fee 2,5%, percentuale di retrocessione 0,5%) non fossero il frutto di contratti di sponsorship artatamente gonfiati e non

poggiassero su percentuali pattuite preventivamente, e neppure fossero l'oggetto di un affidamento che, nell'ottica del disponente e dei riceventi, non sarebbe affatto stato inteso nell'interesse di EPW. In altri termini, secondo l'annullato giudizio, dette dazioni non vennero affidate a B. e ad A. affinché essi le convogliassero alla loro datrice di lavoro. La Corte aveva parimenti raggiunto il convincimento che tali dazioni di denaro non fossero il frutto di riduzioni sulle fees che J. intendeva, né ex ante né ex post, concedere a EPW, bensì l'esito di accordi intervenuti fra quest'ultimo e A. nonché B., sulla scorta dei quali il primo destinava ai secondi, e a titolo personale, parte del suo lecito guadagno – cioè delle commissioni dovute contrattualmente alla sua società MM. –, su cui egli poteva già liberamente disporre. Nell'ottica forzosamente delimitata dell'analisi del reato a monte nel quadro di accuse mosse per riciclaggio di denaro, la Corte era, in altri termini, giunta alla conclusione che ad A. e a B. non fossero stati affidati valori patrimoniali destinati a EPW e che essi, di riflesso, non si fossero appropriati di denaro altrui.

Di conseguenza, la Corte non aveva, nel primo giudizio, ravvisato la presenza di prove a sostegno dell'esistenza di un crimine a monte ed aveva pertanto escluso l'ipotesi del riciclaggio di denaro (sentenza SK.2009.10, consid. 5.4.3, 5.4.4 e 5.4.5).

La pronuncia dell'Alta Corte impone una riconsiderazione delle conclusioni a cui era giunto allora questo Collegio.

- 7.4.3** Il Tribunale federale ha, da un lato, sentenziato che è in modo manifestamente insostenibile che la Corte di prima istanza ha *"[...] accertato che a B. (e ad A.) in sostanza era rimproverato dalla pubblica accusa di avere trattenuto per sé, invece di riversarle ad Enelpower S.p.A., le riduzioni sulle commissioni (retrocessioni) di cui l'intermediario intendeva fare beneficiare direttamente la Enelpower S.p.A. In realtà, agli accusati è essenzialmente rimproverato di avere, nella loro qualità di organi della società, tenuti quindi ad amministrarne il patrimonio ed a sorvegliarne la gestione con diligenza e fedeltà, abusato della loro funzione, appropriandosi indebitamente, mediante il sistema delle retrocessioni, di importi ingenti e danneggiando così il patrimonio societario. Il fatto che il rinvio a giudizio disposto dall'autorità italiana richiami al proposito l'art. 646 del Codice penale italiano, che disciplina la fattispecie dell'appropriazione indebita, non è decisivo."*

Relativamente, poi, all'accertamento dell'esistenza del reato a monte, l'Alta Corte ha parimenti sancito che *"[...] manifestamente la Corte di primo grado ha ommesso di considerare la citata sentenza del 4 ottobre 2006, con la quale J. è stato definitivamente condannato anche per la fattispecie delle retrocessioni in discussione. Questo giudizio indica per ogni singola commessa le percentuali oggetto di retrocessione, rilevando che, in concorso con il condannato, B. e A. si*

sono appropriati di un importo superiore a USD 5'000'000.--, abusando delle loro cariche in Enelpower S.p.A. e causando alla società un danno patrimoniale rilevante. Si tratta al riguardo di una sentenza definitiva su circostanze importanti, idonea a influire sull'esito del processo svizzero: omettendo, senza fondati motivi, di tenerne conto, la precedente istanza è incorsa nell'arbitrio" (sentenza 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3).

7.4.4 La sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, datata 4 ottobre 2006 – menzionata dal Tribunale federale e di cui la Corte di prima istanza ha omesso di tenere conto – ha ritenuto J. colpevole di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), appropriazione indebita aggravata (art. 646 CP italiano) e corruzione aggravata (art. 319, 319-bis e 321 CP italiano), per atti commessi nell'ambito del complesso fattuale a monte, in concorso, tra gli altri, con B. e con A. Per quanto concerne più precisamente il presente procedimento, J. è stato definitivamente condannato per appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano in merito alla fattispecie delle "retrocessioni mediorientali". A mente del giudice italiano, J. ha, in esecuzione di un unico disegno criminoso ed in concorso con B. (nella sua qualità di amministratore delegato di EPW) e A. (nella sua qualità di vicepresidente di EPW) – i quali, dopo aver stipulato diversi contratti di *sponsorship* con la società MM., e dopo aver concordato con J. la retrocessione delle percentuali dello 0.9% su una fee del 2% per la commessa Jebel Ali; dello 0.5% su una fee del 3% per la commessa Ras Laffan; dello 0.5% su una fee del 2.5% per la commessa Barka – commesso un'appropriazione pari ad un importo compreso tra USD 5'000'000.-- e USD 6'000'000.--, con l'aggravante di avere commesso il fatto con l'abuso, da parte dei qui imputati, delle loro cariche in EPW, e causando conseguentemente alla società un danno patrimoniale rilevante (v. incartamento SK.2009.10, cl. 59 p. 16.19.33 e segg.; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3 p. 8).

La decisione in oggetto è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta l'art. 444 del Codice di procedura penale italiano: si tratta, in altre parole, di una cosiddetta sentenza di patteggiamento. L'art. 444 n. 2 CPP italiano prevede che il giudice del patteggiamento pronuncia la sentenza solo se vi è consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non debba essere pronunciata una sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 CPP italiano (ovvero, se il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità). Il compito del giudice è dunque di accertare, sulla base degli atti (ossia gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e di quello del pubblico ministero, rimanendo esclusa qualsiasi acquisizione o produzione probatoria), se esistono le condizioni per il

proscioglimento e, in caso negativo, se è esatto il quadro normativo (qualificazione giuridica, esistenza delle circostanze e comparazione delle stesse) nel cui ambito le parti hanno determinato la pena, se la pena indicata è congrua rispetto al fine rieducativo della pena, mentre non occorre un positivo accertamento della responsabilità penale (Codice di Procedura Penale esplicito, XVI ediz., Napoli 2011, note 5 e 6 ad art. 444 CPP italiano).

Il giudice deve valutare autonomamente se sussistano o meno le condizioni formali e sostanziali per la concessione del beneficio. I poteri del giudice non hanno carattere notarile, né il controllo che egli deve effettuare è di semplice legittimità, tant'è che è incidente ai fini della quantificazione della pena. Il giudice non è tenuto ad accertare la concreta sussistenza degli estremi del reato in relazione al quale le parti negoziano la pena né ad affermare la responsabilità dell'indiziato, né ad accertare la consistenza probatoria dell'imputazione e della responsabilità dell'imputato, ma deve limitarsi a controllare la corretta qualificazione giuridica del fatto, delle circostanze prospettate dalle parti, la congruità della pena concordata e l'inesistenza di causa di non punibilità di cui all'art. 129 CPP italiano (GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di Procedura Penale, Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, n. X.2-3 ad art. 444 CPP italiano).

La sentenza di patteggiamento non è utilizzabile in altro procedimento per reato collegato o probatoriamente connesso come prova di responsabilità penale dell'imputato che ha richiesto o consentito l'applicazione della pena ex art. 444 CPP italiano (CONSO/ GREVI, op. cit., n. IV.4 ad art. 444 CPP italiano).

Nella fattispecie, non v'è dubbio che le autorità italiane, nell'ambito della citata sentenza di patteggiamento, si siano pronunciate sui fatti inerenti ai versamenti effettuati da J. in favore di B. e di A. Tuttavia, la sentenza invocata è stata pronunciata unicamente nei confronti di J. e non di B. e/o di A., i quali non erano neppure parte al procedimento e non sono stati giudicati mediante la sentenza summenzionata. Inoltre, come visto più sopra, il giudice del patteggiamento, per emanare la sua sentenza, deve certo compiere un esame, ma solo limitato, dell'incarto processuale, esame che non concerne l'adempimento o meno del reato contestato all'imputato e da questo accettato. Per tali motivi, nell'ambito del presente procedimento, non è possibile trarre alcun accertamento di merito, segnatamente in capo ad A. e B., dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti datata 4 ottobre 2006.

7.4.5 Le sentenze del Tribunale ordinario di Milano del 20 aprile 2010 e del 20 settembre 2011, vertono, la prima, sull'ipotesi di appropriazione indebita e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché, la seconda, sull'ipotesi di associazione per delinquere. In entrambe tali pronunce, l'azione penale di cui alle predette procedure – relative al reato a monte imputato a B. e ad A. – è stata

dichiarata estinta per intervenuta prescrizione (cl. 94 p. 441.11 e segg., 601.28 e segg.).

Trattandosi di decisioni che non vertono in alcun modo sul merito della causa, non è pertanto possibile dedurre un accertamento del mancato coinvolgimento degli imputati nell'ambito del reato a monte. Specularmente, non è neppure possibile evincere da dette pronunce l'accertamento di una commissione, da parte di B. e A., degli atti costituenti il reato a monte.

Riassumendo, trattasi di pronunce attestanti unicamente l'estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione.

7.4.6 Il Tribunale federale, nella sentenza di rinvio, ha rilevato che *"[...] in tali circostanze, ove pure si consideri l'entità degli importi milionari incassati da due pubblici ufficiali, senza una plausibile giustificazione, e sulla base del solo motivo che l'intermediario poteva liberamente destinare loro, a titolo personale, parte del suo guadagno, la conclusione della precedente istanza, secondo cui non sarebbero ravvisabili prove a sostegno dell'esistenza di un crimine a monte, è manifestamente insostenibile"* (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3). Lo scrivente Collegio si è pertanto parimenti chinato sulla cornice contrattuale che disciplinava i rapporti fra il *local agent* J. – direttamente o per il tramite di società da lui controllate, tra cui la società MM. –, da una parte, ed i qui imputati, dall'altra, specie per quanto attiene alle fattispecie relative alle commesse mediorientali, alle centrali di Jebel Alì (Emirati Arabi Uniti), di Barka (Oman) e di Ras Laffan (Qatar). Ciò, al fine di verificare l'esistenza di una giustificazione plausibile, da un punto di vista personale e/o professionale, delle elargizioni effettuate da J. ad A. e B.

7.4.7 Va innanzi tutto ritenuto che, nell'ambito dei rapporti con J., A. e B. agivano nella loro qualità di pubblici ufficiali nominati in seno ad EPW (v. supra consid. 5). In tale qualità, essi hanno ricevuto da J., nell'arco di meno di due anni, ossia tra l'ottobre 2000 ed il luglio 2002 (v. verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.6; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15), somme milionarie a titolo di "elargizioni", e meglio USD 2'679'614.40 B. e USD 2'680'356.10 A. Ritenuti, da un lato, la consistenza delle elargizioni e, dall'altro, il contenuto lasso temporale in cui esse sono avvenute, la Corte ha reputato di dover valutare più attentamente le modalità delle medesime, onde meglio apprezzare la loro plausibilità e giustificazione.

I versamenti contestati sono stati effettuati da J. tramite i conti della società estera MM., a lui riconducibile, in favore dei seguenti conti personali degli imputati, siti in Svizzera:

a) conto n. 1, riconducibile a B.:

- USD 1'273'797.-- il 18 ottobre 2000 (per la centrale termoelettrica di Jebel Ali; capo d'accusa n. 4.4; incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.81),
- USD 955'680.-- il 16 marzo 2001 (per la centrale termoelettrica di Jebel Ali; capo d'accusa 4.14; incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.91, p. 8.7.7.99; cl. 60 p. 18.1.249),
- USD 494'862.50 tra il 2 agosto 2001 e l'11 settembre 2001 (per la centrale termoelettrica di Barka; capo d'accusa 4.16; incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.101-102; cl. 61 p. 18.1.469-470),
- USD 750'000.-- tra il 12 giugno 2002 ed il 9 luglio 2002 (per la centrale termoelettrica di Ras Laffan; capo d'accusa 4.19; incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.109-111; cl. 35 p. 8.19.263; cl. 61 p. 18.1.462, 466, 468),
per complessivi USD 3'473'339.50;

b) conto n. 2, riconducibile ad A.:

- USD 1'135'631.-- il 13 novembre 2001 (per le centrali termoelettriche di Jebel Ali e di Barka; capo d'accusa 2.12; incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.471; cl. 35 p. 8.19.123; cl. 61 p. 18.1.464) e
- USD 750'000.-- il 9 luglio 2002 (per la centrale termoelettrica di Ras Laffan; capo d'accusa 2.15; incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.297; cl. 35 p. 8.19.124; cl. 61 p. 18.1.465),
per complessivi USD 1'885'631.--.

Tali modalità di bonifico, utilizzando segnatamente conti di una società estera (MM.), siti ad Abu Dhabi ed a Ginevra, e facendo pervenire il denaro su conti esteri (svizzeri) e personali degli imputati (conti cifrati e intestati a fondazioni di famiglia), appaiono assai singolari e non certo di primo acchito usuali per dei pubblici ufficiali italiani.

7.4.8 La Corte ha pertanto ritenuto necessario analizzare di seguito, sempre nell'ottica della loro plausibilità, se le medesime rientrassero nel contratto di lavoro stipulato da A. e da B. con la datrice di lavoro EPW. Dall'incartamento emerge che, a partire dal 2000, A. ricopriva la carica di Vice-Presidente di EPW, con diritto di firma fino a circa un centinaio di milioni di ITL; mentre B., dal 1° gennaio 2000, ricopriva quella di amministratore delegato di EPW, con facoltà di disporre fino a 4 o 5 milioni di EUR. La loro retribuzione annuale era, per A., di circa EUR 220'000.-- come trattamento di base, oltre a circa EUR 50'000.-- di bonus e *stock option*; per B., la retribuzione di base era di circa 850 milioni di ITL, più bonus e altro (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale A., cl. 93 p. 910.1661 e segg.; verbale dibattimentale B., cl. 93 p. 910.1710, p. 910.1731; cl. 51 p. 15.1.545 e segg., p. 15.1.187 e segg.; cl. 54 p. 15.1.1977, p. 15.1.1978 e segg.).

Alla luce del regime retributivo in essere fra EPW e gli imputati, questo Collegio non ha pertanto rilevato alcuna possibilità di incassare, a titolo personale, su

conti personali italiani o esteri, e incamerare eventuali dazioni versate da contraenti della datrice di lavoro o, comunque, da sue controparti contrattuali.

Va pure ricordato che, a quel tempo, J. era vincolato ad EPW da un rapporto di *local agency* (incartamento SK.2009.10, cl. 61 p. 18.1.471 e segg.) che inseriva l'agire dell'agente in una cornice professionale volta a favorire gli interessi, in senso lato, di EPW.

Le dazioni di complessivi USD 5'358'970,50, transitate su conti personali esteri degli imputati senza poi confluire su conti societari di EPW, non trovano pertanto alcuna plausibile giustificazione o causa nel trattamento retributivo concesso da EPW agli imputati. In effetti, dagli accordi conclusi con la datrice di lavoro, confermati anche dalle dichiarazioni di A. e B., non si evince una qualsiasi autorizzazione a tale *modus operandi*.

7.4.9 La Corte ha di seguito vagliato, sempre con mente alla plausibilità delle dazioni, l'esistenza di un fondamento personale, a valere quale giustificazione dei bonifici in esame.

B. ha sottolineato che i contatti con J. erano iniziati negli anni 1986/1987, quando egli lavorava ancora presso la società NN. quale *general manager* di una costituenda *joint venture*, che la sua datrice di lavoro intendeva costituire con la società OO. All'epoca, J. era l'agente della società OO. per un impianto importante (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale B. cl. 93 p. 910.1708, p. 910.1711, p. 910.1725; cl. 52 p. 15.1.1089). Dopo una pausa, i contatti tra B. e J. erano ripresi nel 1999, quando EPW, presso cui già lavorava B., aveva intrapreso delle iniziative al fine di espandersi nell'area del Golfo. In tale frangente, B. aveva infatti deciso di avvalersi dell'aiuto di J., per i motivi che A. ha illustrato nella sede dibattimentale: "*J. venne individuato da B. nel '99 come local agent per una serie di iniziative nell'area del Golfo nel campo delle APC contract, per partecipare a delle gare emesse dagli enti elettrici degli Emirati, del Qatar, dell'Oman nell'ambito di centrali di generazione di energie [...] EPW doveva trovare la possibilità di partecipare a queste gare e possibilmente di vincerle. Fu individuato da B. J. quale possibile agente per queste iniziative*" (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale A. cl. 93 p. 910.1667, p. 910.1670 e seg.). Dagli atti risulta pure che è proprio in tale contesto che lo stesso A., per il tramite di B., ha fatto la conoscenza di J.: "*[...] conosco J. anche se con lui intratteneva rapporti principalmente B. L'ho incontrato quasi sempre con B. e con PP. e QQ.*" (incartamento SK.2009.10, cl. 81 p. 1.1.260). Dalle audizioni dibattimentali degli imputati è altresì emerso che i loro legami con il *local agent* erano, già all'epoca ed ancora in tempi più recenti, comunque circoscritti all'ambito degli affari, ovvero di natura meramente professionale.

Sempre con mente alla natura del loro rapporto, B. ha anch'egli avuto modo di rilevare che J. "*era un businessman rinomato*" (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale B. cl. 93 p. 910.1737).

Orbene, né dagli atti né dalle dichiarazioni degli imputati risulta che tra di essi e J. esistesse un rapporto che interessava la sfera privata, tantomeno di carattere familiare, di parentela o anche solo di amicizia. Tuttavia, anche se ciò fosse stato il caso, vista l'entità delle somme ricevute, cifrabili in "*forse tre milioni*" (verbale B., cl. 94 pag. 930.15), "*[...] dopo le reciproche compensazioni, circa EUR 2.6 mio [...]*" (verbale A., cl. 94 pag. 930.6), v'è senz'altro da escludere che le medesime possano essere considerate alla stregua di usuali regali o vantaggi ammessi nelle relazioni sociali, specie se non di lieve entità esuberanti dal rapporto di servizio in essere (v. DTF 136 IV 188 consid. 6.3.3 e 6.3.4 e sentenza del Tribunale federale 6B_908/2009 del 3 novembre 2010, consid. 4.2.2. non pubblicato).

7.4.10 Chiamati ad esporre le ragioni di tali versamenti, gli imputati hanno invece riferito che J. avrebbe voluto compensare le loro capacità, anche nell'ottica di una collaborazione futura. A. rilevava quanto segue: "*[...] arrivano due personaggi dalla luna che nel giro di un anno e mezzo acquisiscono un miliardo di USD di lavori nel Golfo, di cui io [J., n.d.r.] sono lo sponsor [...]*" (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale A., cl. 93 p. 910.1670), J. aveva ottenuto "*[...] vantaggi enormi, avere trovato la collaborazione con EPW e avere acquisito da zero e in un tempo così limitato contratti per USD 1 miliardo su cui prendeva le commissioni. Poter esercitare il suo interesse su tutta la ricaduta dei sub contratti a valle, e avere una pipe line un agreement per USD 3 miliardi di progetti nei futuri 18 mesi, era un vantaggio eccezionale, e per noi pure. [...]* Lui aveva fatto un investimento su di noi. Non vi era mai stato un successo così enorme nel campo dell'impiantistica" (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale A. cl. 93 p. 910.1675). A. aggiunge: "*[...] J. aveva trovato due persone che gli avevano permesso in un breve periodo di avere un successo incredibile e voleva premiarli ed incentivarli a continuare a collaborare con lui in futuro [...]*" (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale B. cl. 93 p. 910.1712). Dal canto suo, B. osserva che "*[...] Su questa base avevamo costruito insieme un business plan e lui era proiettato molto sul futuro. Su questa base aveva anche deciso di compensare questa esperienza, di compensare gli attori di questa esperienza, che eravamo io e A.*" (verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.16 e seg.).

7.4.11 Tali "accordi" tra gli imputati e J. non sono mai stati portati alla conoscenza di EPW e/o dei suoi organi, né A. o B. hanno mai chiesto, rispettivamente ricevuto, autorizzazioni da parte di EPW all'incasso ed alla trattenuta di dazioni riferite alle commesse mediorientali. B. ha in effetti confermato quanto segue: "*Avevo capito le intenzioni di J. di darci un premio, quindi non era una cosa da illustrare urbi et orbi. Perché la sua natura era riservata. Si doveva parlarne il meno possibile*". Ha quindi aggiunto che ad EPW erano state comunicate unicamente le commissioni pattuite con J.: "*Delle commissioni sicuramente sì, avevamo portato*

tutto all'approvazione del CdA. Il ruolo di J. era sancito in un accordo di rapporto di agenzia, di sponsorship, che è stato onorato da EPW anche dopo la mia uscita da EPW stesso. Perché lui ha ottemperato agli che aveva preso". Non sono state invece discusse le "retrocessioni", le ripartizioni interne: "*No, non c'entra. Sono due cose diverse, una sono le commissioni e l'altra le elargizioni unilaterali che J. aveva deciso di fare a noi"* (verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.17, p. 930.14). A. ha anch'egli confermato che EPW era a conoscenza delle commissioni, ma non ha riferito di un'eventuale conoscenza di quest'ultima in merito alle retrocessioni: "*Delle commissioni sicuramente tutta la EPW, era un fatto addirittura ratificato dal Consiglio di amministrazione [...] Al vertice di EPW tutti sapevano che vi era un agente che si chiamava J., che percepiva una commissione sui progetti... questo era noto almeno al vertice aziendale"* (verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.5; v. anche incartamento SK.2009.10, cl. 61 p. 18.1.544 e p. 18.1.550).

In effetti, non risulta agli atti, né viene sostenuto dagli imputati, che le elargizioni personali da loro percepite siano state portate a conoscenza di EPW, né tantomeno approvate ex ante o ex post dalla datrice di lavoro.

7.4.12 Per questi motivi, la Corte ha raggiunto il convincimento che J., versando denaro ad A. ed a B., intendesse sì assicurarsi, anche in futuro, l'opportunità di continuare la collaborazione, ma, contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati, non principalmente con loro, bensì con EPW, società che, incaricandolo come *local agent*, aveva ottenuto per suo tramite l'assegnazione di importanti commesse nel Golfo. J. intendeva pertanto, a mente dello scrivente Collegio, ottenere l'incarico di fungere da sponsor per ulteriori commesse, incassando le relative commissioni. Per lo scrivente Collegio, i versamenti a B. e ad A. interessavano pertanto lo stesso ambito degli affari, e questo unicamente: i valori patrimoniali ricevuti da parte di J. spettavano pertanto ad EPW e avrebbero dovuto conseguentemente esserle riversati, o perlomeno gli imputati avrebbero dovuto, in virtù dei loro doveri di fedeltà nei confronti di EPW, mettere le carte in tavola e discuterne apertamente con la datrice di lavoro. Al contrario, essi hanno nascosto il tutto a EPW.

7.4.13 Per quanto attiene al versante soggettivo, gli imputati hanno, in più occasioni, asserito di avere sempre avuto l'intenzione di tenere per sé le dazioni ricevute da J., e non di farne beneficiare EPW, tant'è che si sono astenuti dall'informare quest'ultima dell'esistenza e della portata delle elargizioni. B., al proposito, ha dichiarato: "*Sono due cose diverse, una sono le commissioni e l'altra le elargizioni unilaterali che J. aveva deciso di fare a noi.*" e "*J. ha deciso in maniera personale di remunerare questo contributo che gli abbiamo conferito. [...] Lui aveva fatto un investimento su di noi*". B. ha poi aggiunto che "*gli [ad A., n.d.r.] ho comunicato che J., essendo una persona facoltosa e molto contento di questo*

*tipo di rapporto che si era instaurato, che prevedeva sviluppi interessanti per il futuro ci avrebbe versato qualcosa, a suo insindacabile giudizio. [e A. ha risposto, n.d.r.] Meno male" e ancora "Avevo capito le intenzioni di J. di darci un premio, quindi non era una cosa da illustrare urbi et orbi. Perché la sua natura era riservata. Si doveva parlarne il meno possibile" (verbale dibattimentale B., cl. 94 pag. 930.14, 930.17-18; incartamento SK.2009.10, dichiarazione di B. in verbale dibattimentale A., cl. 93 p. 910. 1674 e seg.). Per il medesimo motivo, anche la ripartizione interna delle elargizioni tra A. e B. non è mai stata portata a conoscenza di terzi, né di J. né, tantomeno, di EPW (verbale dibattimentale B., cl. 94 pag. 930.14, 930.17; verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.5, p. 930.7). Pertanto, entrambi gli imputati erano consapevoli di agire, nell'ambito dei loro rapporti con J., nella loro qualità di rappresentanti di EPW e di avere ricevuto le citate dazioni nell'ambito delle relazioni d'affari – culminante con la nomina di J. a *local agent* per gli appalti nel Golfo – instaurate tra EPW e lo sponsor mediorientale. Essi inoltre erano consapevoli che tali importi erano stati versati loro, avendo J. una proiezione di collaborazione futura. Gli imputati sapevano pure, o dovevano perlomeno sapere, che tali somme, percepite nell'ambito della loro attività presso EPW, vale a dire in qualità di pubblici ufficiali, non potevano certamente essere da loro incassate a titolo personale, ma esse dovevano essere riversate alla datrice di lavoro. Di conseguenza, essi erano consapevoli che percepire e trattenere per sé le elargizioni versate da J. sui loro conti personali, costituiva un atto contrario ai loro doveri d'ufficio.*

- 7.4.14** Riassumendo, A. e B., agendo nella loro qualità di pubblici funzionari secondo il diritto italiano, hanno concluso con J., per conto di EPW, contratti di *sponsorship* relativi alla costruzione di centrali termoelettriche a Jebel Ali, Barka e Ras Laffan. In tale funzione, ossia quali pubblici ufficiali e dipendenti e rappresentati di EPW, essi erano destinatari delle elargizioni di J., elargizioni da quest'ultimo bonificate nell'interesse di una futura collaborazione con EPW. Essendo le somme in oggetto di notevole importanza (complessivamente EUR 5'358'970,50) e ricevute in un arco di tempo relativamente ristretto (tra ottobre 2000 e luglio 2002), su conti propri in Svizzera in provenienza da conti riferiti a società riconducibili a J., non prevedendo il loro rapporto contrattuale la possibilità di incassare a titolo personale versamenti da parte di partner contrattuali della datrice di lavoro, non avendo per di più essi informato EPW di tali versamenti e non avendole di conseguenza chiesto l'autorizzazione ad incassare personalmente i medesimi, non avendo gli imputati riversando tali "dazioni" ad EPW, appare chiaramente che A. e B. abbiano violato i loro obblighi e danneggiato gli interessi patrimoniali della loro datrice di lavoro, appropriandosi di denaro altrui di cui avevano ottenuto il possesso, e ciò al solo fine di procacciare ad essi medesimi un indebito profitto. Così facendo, questo Collegio ritiene che essi abbiano adempiuto la fattispecie di cui all'art. 646 CP italiano, secondo cui "*chiunque, per procurare a sé o ad altri*

un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa...”.

L'esistenza di un reato in Italia è peraltro confermata anche dalla sentenza summenzionata del 4 ottobre 2006 pronunciata nei confronti di J. (v. supra consid. 7.4.4), la quale lo condanna per appropriazione indebita, per i medesimi fatti oggetto dell'analisi relativa al crimine a monte alla base del reato di riciclaggio di denaro rimproverato ai qui imputati.

7.4.15 Dopo avere constatato che le circostanze delle elargizioni sono costitutive di un reato in Italia, ciò che adempie le esigenze poste dall'art. 305^{bis} n. 3 CP, la Corte ha esaminato la questione a sapere se tali fatti, qualora fossero stati commessi in Svizzera, avrebbero costituito un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP.

7.4.16 L'art. 314 CP definisce il reato di infedeltà nella gestione pubblica. In base a tale disposizione, i membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi devono salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L'infrazione di cui all'art. 314 CP può essere realizzata solo da un membro di un'autorità o da un funzionario (ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP) che abbia agito in quanto rappresentante di un ente pubblico, nell'ambito di un negozio di diritto privato. Si rende colpevole di tale reato non solo chi decide nell'ambito delle proprie competenze, ma anche colui che semplicemente collabora alla decisione o ne influenza l'esito – seppur senza prendere parte alla votazione – nella sua qualità di membro di un'autorità. È sufficiente che l'autore possieda di fatto competenze decisionali. La norma non protegge interessi privati, ma unicamente interessi pubblici (v. STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in: Trechsel/Pieth (curatori), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 e segg. ad art. 314 CP; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Commentario Basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 9 e n. 16 e segg. ad art. 314 CP; per taluni autori, ricade sotto tale norma anche l'intervento dell'autore nell'ambito di un negozio di diritto pubblico: v. ad es. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3a ediz., Berna 2010, n. 9 e segg. ad art. 314 CP).

Ulteriore elemento dell'infrazione è la lesione di un interesse pubblico che l'autore aveva il dovere di salvaguardare, in genere di natura patrimoniale (DTF 117 IV 288 consid. 4b), la quale deve avere un nesso di causalità con l'agire del funzionario o del membro dell'autorità.

Sul piano soggettivo, il reato di cui all'art. 314 CP è un reato intenzionale, essendo comunque sufficiente il dolo eventuale. L'autore deve cioè sapere (o accettare l'ipotesi) di avere la qualità di funzionario o di membro di un'autorità, di influenzare con il suo comportamento (attivo o passivo) un negozio giuridico di un ente pubblico e di ledere in tal modo gli interessi pubblici che egli ha il dovere di salvaguardare. Egli deve avere, in altri termini, consapevolezza e volontà – almeno eventuali – di pregiudicare il pubblico interesse (CORBOZ, op. cit., n. 36 e segg. ad art. 314 CP).

L'infrazione presuppone pure che l'autore agisca per procurare a sé o a altri un indebito profitto, che non deve necessariamente essere di natura patrimoniale (NIGGLI, op. cit., n. 27 ad art. 314 CP).

7.4.17 Per quanto attiene invece all'amministrazione infedele, l'art. 158 n. 1 CP prevede che chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). È punito con la medesima pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui (cpv. 2). Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (cpv. 3). Secondo l'art. 158 n. 2 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il potere di rappresentanza può spesso parimenti contemplare potere gestionale sul patrimonio del rappresentato; il primo non presuppone tuttavia il requisito dell'autonomia, per cui abuso di rappresentanza può essere dato anche in presenza di un singolo mandato relativo ad un unico negozio giuridico (ANDREAS DONATSCH, *Strafrecht III*, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 282 e segg.; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, *Schweizerisches Strafrecht*, BT I, 7a ediz., Berna 2010, § 19 n. 22; CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 158 CP). Quando una fattispecie integra entrambe le ipotesi di amministrazione infedele, l'abuso della facoltà di rappresentanza è sussidiario rispetto alla violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 158 CP; DONATSCH, op. cit., pag. 287; MARCEL NIGGLI, *Commentario basilese*, 2a ediz., Basilea 2007, n. 153 ad art. 158 CP; BERNHARD ISENING, *Die Strafbarkeit des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB*, tesi zurighese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 237 e segg.).

Necessaria in entrambe le varianti (art. 158 n. 1 e 2 CP) è la sopravvenienza di un pregiudizio patrimoniale a danno della vittima (DTF 120 IV 190 consid. 2b), ossia una vera lesione del patrimonio, sia una diminuzione dell'attivo o aumento del passivo, sia un non aumento dell'attivo o non diminuzione del passivo (DTF 121 IV 104 consid. 2c). Una semplice messa in pericolo del patrimonio non è sufficiente per ritenere il reato consumato (v. FF 1991 II pag. 861).

L'autore deve aver agito intenzionalmente. Il dolo eventuale è sufficiente, ma esso deve essere nettamente e rigorosamente caratterizzato, data l'imprecisione degli elementi oggettivi di tale infrazione (DTF 120 IV 190 consid. 2b e referenze citate). La coscienza dell'autore deve portare sui mezzi per agire, sul risultato e sul nesso di causalità tra questi elementi. Le capacità professionali e personali dell'autore sono degli indizi utili per ammettere o negare tale coscienza (BJP 1990 N. 707). Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce, accettando il rischio del suo realizzarsi; pur non mirando a questo in maniera diretta, prevede e accetta l'eventualità che esso si avveri (v. art. 12 cpv. 2 seconda frase CP nonché DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2; 119 IV 1 consid. 5a; con rispettivi rinvii).

7.4.18 La Corte ritiene che B. ed A., nella loro qualità di pubblici ufficiali, agendo nell'ambito delle loro competenze, accettando e trattenendo indebitamente per sé le dazioni provenienti da quest'ultimo o dalle sue società – dazioni chiaramente destinate a EPW – e non riversando intenzionalmente alla datrice di lavoro quanto ricevuto nell'ambito di tali relazioni contrattuali, traendo indebitamente profitto dal loro agire e dalla loro funzione, abbiano arrecato un danno patrimoniale ad EPW nell'ambito di negozi giuridici e pertanto adottato un comportamento contrario agli interessi di EPW, interessi che essi avevano il dovere di salvaguardare; a mente di questo Collegio, essi avrebbero pertanto adottato un comportamento che sarebbe costitutivo del reato di infedeltà nella gestione pubblica giusta l'art. 314 CP se commesso in Svizzera, reato che viene applicato quale *lex specialis* se in concorso con l'amministrazione infedele aggravata nel caso di violazione degli interessi finanziari da parte di un pubblico ufficiale, di cui all'art. 158 n. 1 cpv. 3 e cpv. 2 CP (NIGGLI, op. cit., n. 11 e 31 ad art. 314 CP). L'art. 314 costituisce in effetti un caso speciale di amministrazione infedele con fine di lucro (v. FF 1991 II 797, 861).

A mente della Corte pertanto, con il loro agire gli imputati hanno commesso un atto che adempie sia le condizioni del reato di appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano, come pure, secondo il diritto svizzero, se commesso in Svizzera, il reato di infedeltà nella gestione pubblica giusta l'art. 314 CP (o, sussidiariamente, amministrazione infedele aggravata), ovvero un crimine ai

sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP. Il requisito della doppia punibilità astratta di cui supra al consid. 3.3 è quindi dato.

7.5 La Corte ha successivamente verificato se, assodata l'esistenza di un crimine a monte, siano adempiute le condizioni del reato di riciclaggio di denaro. A ciò nulla osta il fatto che il Tribunale ordinario di Milano abbia accertato, nel 2010 e nel 2011, l'impossibilità di procedere nei confronti degli imputati a seguito dell'estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione (v. supra consid. 7.4.5), ritenuto che l'art. 305^{bis} CP presuppone, come visto, che il reato a monte non fosse già prescritto al momento in cui è stato compiuto l'atto di riciclaggio, e non al momento in cui l'ipotesi di riciclaggio viene giudicata (v. supra consid. 3.7).

La Corte si è pertanto chinata sulla verifica dell'esistenza di atti di riciclaggio relativamente ai capi d'accusa riferiti alle cosiddette "retrocessioni mediorientali": trattasi nella sostanza dei capi d'accusa n. 2.12, 2.15, 2.1, 2.10, 2.13, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 4.13, 4.15 e 4.18, i quali concernono, in ordine temporale, i seguenti accrediti/addebiti:

- 18 ottobre 2000: ricezione sul conto n. 1 della somma di USD 1'273'797.--, in provenienza dal conto della società MM., per la centrale termoelettrica di Jebel Alì (capo d'accusa n. 4.4);
- 20 novembre 2000: bonifico dal conto n. 1 al conto n. 2 della somma di USD 636'900.--, in relazione alla centrale termoelettrica a Jebel Alì (capi d'accusa 2.1 e 4.13);
- 16 marzo 2001: ricezione sul conto n. 1 della somma di USD 955'680.--, in provenienza dal conto della società MM., per la centrale termoelettrica di Jebel Alì (capo d'accusa 4.14);
- 16 maggio 2001: bonifico dal conto n. 1 al conto n. 2 della somma di USD 477'840.--, in relazione alla centrale termoelettrica a Jebel Alì (capi d'accusa 2.10 e 4.15);
- 2 agosto 2001 - 11 settembre 2001: ricezione sul conto n. 1 della somma di USD 494'862.50, in provenienza dal conto della società MM., per la centrale termoelettrica di Barka (capo d'accusa 4.16);
- 13 novembre 2001: ricezione sul conto n. 2 della somma di USD 1'135'631.--, in provenienza dal conto della società MM., per le centrali termoelettriche di Jebel Alì e di Barka (capo d'accusa 2.12);
- 11 gennaio 2002: bonifico dal conto n. 2 al conto n. 1 della somma di USD 320'014.95, in relazione alle centrali termoelettriche di Jebel Alì e di Barka (capi d'accusa 2.13 e 4.18);
- 12 giugno 2002 - 9 luglio 2002: ricezione sul conto n. 1 della somma di USD 750'000.--, in provenienza dal conto della società MM., per la centrale termoelettrica di Ras Laffan (capo d'accusa 4.19);

- 9 luglio 2002: ricezione sul conto n. 2 della somma di USD 750'000.--, in provenienza dal conto della società MM., per la centrale termoelettrica di Ras Laffan (capo d'accusa 2.15).

Complessivamente, la società MM. ha bonificato al conto n. 1 la somma di USD 3'474'339.50 (USD 1'273'797.--, USD 955'680.--, USD 494'862.50 e USD 750'000.--), ed al conto n. 2 USD 1'885'631.-- (USD 1'135'631.-- e USD 750'000.--). Dal conto n. 1 sono stati bonificati a favore del conto n. 2 USD 1'114'740.-- (USD 636'900.--, USD 477'840.--), e dal conto n. 2 al conto n. 1, USD 320'014.95.

In totale, l'avere in conto sulla relazione n. 1 è pertanto stato aumentato di USD 2'679'614.40 e quello in conto sulla relazione n. 2 di USD 2'680'356.10, con una differenza successiva a conguaglio di soli USD 741.70.

A ben vedere, una parte degli atti sopraccitati si riferiscono all'accredito sui conti degli imputati delle elargizioni in provenienza da J./società MM. (capi d'accusa 4.4, 4.14, 4.16, 2.12, 4.19 e 2.15), mentre i restanti bonifici costituiscono la ripartizione, direttamente tra i due imputati, utilizzando i loro rispettivi conti bancari, di dette elargizioni (capi d'accusa 2.1, 4.13, 2.10, 4.15, 2.13, 4.18).

In merito a questi ultimi (capi d'accusa 2.1, 4.13, 2.10, 4.15, 2.13, 4.18), si tratta invero di bonifici tra due conti svizzeri, di cui uno intestato ad una fondazione (conto n. 1 Rubrica Separato USD intestato alla fondazione L., Vaduz, riconducibile a B., presso la banca M. SA, Lugano), mentre l'altro cifrato (conto n. 2 USD, cointestato ad A. e N., presso la banca O., Chiasso).

La Corte ha quindi analizzato la sussistenza o meno dei requisiti del reato di riciclaggio di denaro per ogni operazione, in ordine temporale.

- 7.5.1** Il capo d'accusa 4.4 si riferisce, stando all'atto d'accusa, alla ricezione, il 18 ottobre 2000 a Lugano, sul conto n. 1 USD intestato alla fondazione L. presso la banca M. SA e di cui B. era avente diritto economico, di un bonifico di USD 1'273'797.--, in provenienza dal conto n. 9 intestato alla società MM. presso la banca RR., Abu Dhabi, somma costituente la retrocessione illecita concordata con A. a favore suo e di A., e in relazione con il contratto di agenzia tra EPW e la società MM. per la costruzione di una centrale termoelettrica a Jebel Ali.

L'imputato B. ha riconosciuto il bonifico, come pure la circostanza che il medesimo fosse riconducibile ad elargizioni da parte di J. in merito alle commesse mediorientali (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale B., cl. 93 p. 910.1725; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15). Nell'incartamento processuale, vi è inoltre riscontro documentale di tale versamento (incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.81).

L'operazione si riferisce, come confermato sopra, alla ricezione, da parte di B., sul suo conto n. 1, dei fondi provenienti da J./società MM., costituenti le elargizioni versate agli imputati dal *local agent*. Il trasferimento summenzionato rientra dunque nell'ambito della consumazione, eventuale, del reato (a monte) di appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano, e non invece nella sfera del (successivo) reato di riciclaggio di denaro, quest'ultimo oggetto del presente procedimento. Ne discende che, non avendo questa Corte giurisdizione sul reato a monte – né del resto aprendo l'atto d'accusa le porte ad una simile ipotesi – e non essendo neppure possibile ritenere il bonifico in questione quale atto indipendente di riciclaggio, la fattispecie di cui al capo d'accusa 4.4 non merita ulteriore disamina da parte di questo Collegio.

7.5.2 Con mente ai capi d'accusa 2.1 e 4.13, la Corte ha innanzitutto rilevato che essi possono in sostanza essere ricondotti alla medesima operazione, ossia, secondo l'atto d'accusa, al trasferimento a mezzo bonifico, il 20 novembre 2000, di USD 636'900.-- dal conto n. 1 Rubrica Separato USD, intestato alla fondazione L., e di cui B. era avente diritto economico presso la banca M. SA, Lugano, in favore del conto cifrato n. 2 USD, intestato ad A. e N. presso la banca O., Chiasso, somma costituente la retrocessione illecita destinata ad A. in relazione al contratto di agenzia tra EPW e la società MM. per la costruzione di una centrale termoelettrica a Jebel Ali.

In merito a questa operazione è ammesso dagli imputati, tanto in sede di inchiesta che in sede dibattimentale, che si trattava del versamento ad A. da parte di B. della metà dell'elargizione versata da J. in relazione alle commesse mediorientali (incartamento SK.2009.10, cl. 49 p. 13.6.34, p. 13.7.31; verbale dibattimentale A., cl. 93 p. 910.1687; verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.3 e segg.; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15). Nell'incartamento processuale, vi è inoltre riscontro documentale di tale versamento (incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.420; cl. 26 p. 8.7.7.85).

Si tratta di un bonifico tra due relazioni site presso banche svizzere diverse, con titolari e beneficiari economici differenti. Tale atto costituisce oggettivamente, come evincibile dal consid. 3.3, un atto di riciclaggio, ossia un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali originanti da un crimine.

Gli imputati erano pure a conoscenza, se non esattamente dell'importo, quantomeno del fatto che J. intendeva versare loro delle somme e che tali versamenti scaturivano dalla loro collaborazione nell'ambito delle commesse mediorientali. Inoltre, così come illustrato al consid. 7.4.13, B. ed A. erano pure consapevoli dell'origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

7.5.3 Il capo d'accusa 4.14 concerne, stando all'atto d'accusa, la ricezione, il 16 marzo 2001 a Lugano, sul conto n. 1 Rubrica Separato USD intestato alla fondazione L., e di cui B. era avente diritto economico, presso la banca M. SA, Lugano, di un bonifico di USD 955'680.--, in provenienza dal conto n. 9, intestato alla società MM. presso la banca RR., Abu Dhabi, somma costituente la retrocessione illecita concordata con A. a favore suo e di A., e in relazione con il contratto di agenzia tra EPW e la società MM. per la costruzione di una centrale termoelettrica a Jebel Ali.

L'imputato B. ha riconosciuto il bonifico, come pure la circostanza che il medesimo fosse riconducibile ad elargizioni da parte di J. in merito alle commesse mediorientali (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale B., cl. 93 p. 910.1725; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15). Nell'incartamento processuale, vi è inoltre riscontro documentale di tale versamento (incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.91, p. 8.7.7.99; cl. 60 p. 18.1.249).

L'operazione si riferisce, come confermato sopra, alla ricezione, da parte di B., sul suo conto n. 1, dei fondi provenienti da J./società MM., costituenti le elargizioni versate agli imputati dal *local agent*. Il trasferimento summenzionato rientra dunque nell'ambito della consumazione, eventuale, del reato (a monte) di appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano, e non invece nella sfera del (successivo) reato di riciclaggio di denaro, quest'ultimo oggetto del presente procedimento. Ne discende che, non avendo questa Corte giurisdizione sul reato a monte – né del resto aprendo l'atto d'accusa le porte ad una simile ipotesi – e non essendo neppure possibile ritenere il bonifico in questione quale atto indipendente di riciclaggio, la fattispecie di cui al capo d'accusa 4.14 non merita ulteriore disamina da parte di questo Collegio.

7.5.4 I capi d'accusa 2.10 e 4.15 si riferiscono anch'essi alla medesima operazione. Trattasi, secondo l'atto d'accusa, di una girata, il 16 maggio 2001, di USD 477'840.--, dal conto n. 1 Rubrica Separato USD, intestato alla fondazione L., e di cui B. era avente diritto economico, presso la banca M. SA, Lugano, in favore del conto cifrato n. 2 USD intestato ad A. e N., presso la banca O., Chiasso, somma costituente la retrocessione illecita destinata ad A., e in relazione con il contratto di agenzia tra EPW e la società MM. per la costruzione di una centrale termoelettrica a Jebel Ali.

Anche in merito a questa operazione è ammesso dagli imputati, tanto in sede di inchiesta che in sede dibattimentale, che detto versamento costituiva la suddivisione dell'elargizione versata da J. in relazione alle commesse mediorientali (incartamento SK.2009.10, cl. 49 p. 13.6.11, 34, p. 13.7.31; verbale dibattimentale A., cl. 93 p. 910.1687; verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.3 e segg.; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15). Nell'incartamento processuale, vi è inoltre riscontro documentale di tale versamento (incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.437; cl. 26 p. 8.7.7.100).

Si tratta di un bonifico tra due relazioni site presso banche svizzere diverse, con titolari e beneficiari economici differenti. Tale atto costituisce oggettivamente, come evincibile dal consid. 3.3, un atto di riciclaggio, ossia un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali originanti da un crimine.

Gli imputati erano pure a conoscenza, se non esattamente dell'importo, quantomeno del fatto che J. intendeva versare loro delle somme e che tali versamenti scaturivano dalla loro collaborazione nell'ambito delle commesse mediorientali. Inoltre, così come illustrato al consid. 7.4.13, B. e A. erano pure consapevoli dell'origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

- 7.5.5** Il capo d'accusa 4.16 riguarda, stando all'impianto accusatorio, la ricezione, tra il 2 agosto 2001 e l'11 settembre 2001, presso la banca M. SA a Lugano, sul conto n. 1 Rubrica Separato USD, intestato alla fondazione L., e di cui B. era avente diritto economico, di due accrediti di complessivi USD 494'862.50, in provenienza dal conto n. 9 intestato alla società MM. presso la banca RR., Abu Dhabi, somma costituente la retrocessione illecita concordata con A. a suo favore, e in relazione con il contratto di agenzia tra EPW e la società MM. per la costruzione di una centrale termoelettrica a Barka.

L'imputato B. ha riconosciuto i due accrediti, come pure la circostanza che i medesimi fossero riconducibili ad elargizioni da parte di J. in merito alle commesse mediorientali (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale B., cl. 93 p. 910.1725; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15). Nell'incartamento processuale, vi è inoltre riscontro documentale di tali versamenti (incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.101-102; cl. 61 p. 18.1.469-470).

Le operazioni si riferiscono, come confermato sopra, alla ricezione, da parte di B., sul suo conto n. 1, dei fondi provenienti da J./società MM., costituenti le elargizioni versate agli imputati dal *local agent*. I trasferimenti summenzionati rientrano dunque nell'ambito della consumazione, eventuale, del reato (a monte) di appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano, e non invece nella sfera del (successivo) reato di riciclaggio di denaro, quest'ultimo oggetto del presente procedimento. Ne discende che, non avendo questa Corte giurisdizione sul reato a monte – né del resto aprendo l'atto d'accusa le porte ad una simile ipotesi – e non essendo neppure possibile ritenere i bonifici in questione quali atti indipendenti di riciclaggio, la fattispecie di cui al capo d'accusa 4.16 non merita ulteriore disamina da parte di questo Collegio.

- 7.5.6** Il capo d'accusa 2.12 concerne, stando all'atto d'accusa, la ricezione, il 13 novembre 2001, presso la banca O. a Chiasso, sul conto cifrato n. 2 USD, cointestato ad A., di un bonifico di USD 1'135'631.--, in provenienza dal conto

n. 10, intestato alla società MM., presso la banca RR., Ginevra, somma costituente le retrocessioni illecite concordate con B. a suo favore ed in relazione con i contratti di agenzia e le commissioni pagate da EPW alla società MM. per la costruzione di centrali termoelettriche a Jebel Ali (retrocessione: USD 955'680.--) e a Barka (retrocessione: USD 179'951.--).

L'imputato A. ha riconosciuto l'accredito, come pure la circostanza che tale bonifico fosse riconducibile ad elargizioni da parte di J. in merito alle commesse mediorientali (verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.3 e segg.). Nell'incartamento processuale, vi è inoltre riscontro documentale di tale versamento (incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.471; cl. 35 p. 8.19.123; cl. 61 p. 18.1.464).

L'operazione si riferisce, come confermato sopra, alla ricezione, da parte di A., sul suo conto n. 2, dei fondi provenienti da J./società MM., costituenti le elargizioni versate agli imputati dal *local agent*. Il trasferimento summenzionato rientra dunque nell'ambito della consumazione, eventuale, del reato (a monte) di appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano, e non invece nella sfera del (successivo) reato di riciclaggio di denaro, quest'ultimo oggetto del presente procedimento. Ne discende che, non avendo questa Corte giurisdizione sul reato a monte – né del resto aprendo l'atto d'accusa le porte ad una simile ipotesi – e non essendo neppure possibile ritenere il bonifico in questione quale atto indipendente di riciclaggio, la fattispecie di cui al capo d'accusa 2.12 non merita ulteriore disamina da parte di questo Collegio.

7.5.7 I capi d'accusa 2.13 e 4.18 riguardano il trasferimento a mezzo bonifico, l'11 gennaio 2002, di USD 320'014.95, dal conto cifrato n. 2 USD, intestato ad A. e N. presso la banca O., Chiasso, in favore del conto n. 1 Rubrica Separato USD, intestato alla fondazione L., e di cui B. era avente diritto economico presso la banca M. SA, Lugano, somma che è da porre in relazione, sulla scorta delle risultanze dibattimentali e predibattimentali, alla volontà degli imputati di operare un conguaglio delle retrocessioni in relazione alle commesse del Golfo: A., all'inizio del mese di gennaio 2001, aveva infatti ottenuto dai bonifici dai conti facenti capo a J. un'eccedenza pari a USD 320'014.-- rispetto alla quota sino ad allora pertoccata a B.

Anche in merito a questa operazione è ammesso dagli imputati, tanto in sede di inchiesta che in sede dibattimentale, che detto versamento costituiva la suddivisione, il conguaglio tra di essi, di quanto loro versato fino ad allora da J. in merito alle commesse mediorientali (incartamento SK.2009.10, cl. 49 p. 13.6.34, p. 13.7.13; verbale dibattimentale A., cl. 93 p. 910.1667; verbale dibattimentale B., cl. 93 p. 910.1710 e seg.; verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.3 e segg.; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15). Nell'incartamento processuale, vi è inoltre riscontro documentale di tale versamento (incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.497, 500; cl. 26 p. 8.7.7.108).

Si tratta di un bonifico tra due relazioni site presso banche svizzere diverse, con titolari e beneficiari economici differenti. Tale atto costituisce oggettivamente, come evincibile dal consid. 3.3, un atto di riciclaggio, ossia un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali originanti da un crimine.

Gli imputati erano pure a conoscenza, se non esattamente dell'importo, quantomeno del fatto che J. intendeva versare loro delle somme e che tali versamenti scaturivano dalla loro collaborazione nell'ambito delle commesse mediorientali. Inoltre, così come illustrato al consid. 7.4.13, B. ed A. erano pure consapevoli dell'origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

I presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro sono pertanto adempiuti.

7.5.8 Il capo d'accusa 4.19 concerne, stando all'atto d'accusa, tre bonifici, occorsi tra il 12 giugno 2002 ed il 9 luglio 2002, sul conto n. 1 Rubrica Separato USD, intestato alla fondazione L., e di cui B. era avente diritto economico, presso la banca M. SA, Lugano, di complessivi USD 750'000.-- in provenienza dal conto n. 10 USD, intestato alla società MM., presso la banca RR., Ginevra, somma costituente la retrocessione illecita concordata con A. a suo favore, e in relazione col contratto di agenzia tra EPW e la società MM. per la costruzione di una centrale termoelettrica a Ras Laffan.

L'imputato B. ha riconosciuto i tre accrediti, come pure la circostanza che tali bonifici fossero riconducibili ad elargizioni da parte di J. in merito alle commesse mediorientali (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale B., cl. 93 p. 910.1725; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15). Nell'incartamento processuale, vi è inoltre riscontro documentale di tali versamenti (incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.109-111; cl. 35 p. 8.19.263; cl. 61 p. 18.1.462, 466, 468).

Le operazioni si riferiscono, come confermato sopra, alla ricezione, da parte di B., sul suo conto n. 1, dei fondi provenienti da J./società MM., costituenti le elargizioni versate agli imputati dal *local agent*. I trasferimenti summenzionati rientrano dunque nell'ambito della consumazione, eventuale, del reato (a monte) di appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano, e non invece nella sfera del (successivo) reato di riciclaggio di denaro, quest'ultimo oggetto del presente procedimento. Ne discende che, non avendo questa Corte giurisdizione sul reato a monte – né del resto aprendo l'atto d'accusa le porte ad una simile ipotesi – e non essendo neppure possibile ritenere i bonifici in questione quali atti indipendenti di riciclaggio, la fattispecie di cui al capo d'accusa 4.19 non merita ulteriore disamina da parte di questo Collegio.

7.5.9 Il capo d'accusa 2.15 concerne, un bonifico, occorso il 9 luglio 2002, sul conto cifrato n. 2 USD, intestato ad A. e N., presso la banca O., Chiasso, della somma

di USD 750'000.--, in provenienza dal conto n. 10, intestato alla società MM., presso la banca RR., Ginevra, somma costituente le retrocessioni illecite concordate con B. a suo favore, e in relazione coi contratti di agenzia e le commissioni pagate da EPW alla società MM. per la costruzione di una centrale termoelettrica a Ras Laffan.

L'imputato A. ha riconosciuto l'accredito, come pure la circostanza che tale bonifico fosse riconducibile ad elargizioni da parte di J. in merito alle commesse mediorientali (verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.3 e segg.). Nell'incartamento processuale, vi è inoltre riscontro documentale di tale versamento (incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.297; cl. 35 p. 8.19.124; cl. 61 p. 18.1.465).

L'operazione si riferisce, come confermato sopra, alla ricezione, da parte di A., sul suo conto n. 2, dei fondi provenienti da J./società MM., costituenti le elargizioni versate agli imputati dal *local agent*. Il trasferimento summenzionato rientra dunque nell'ambito della consumazione, eventuale, del reato (a monte) di appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano, e non invece nella sfera del (successivo) reato di riciclaggio di denaro, quest'ultimo oggetto del presente procedimento. Ne discende che, non avendo questa Corte giurisdizione sul reato a monte – né del resto aprendo l'atto d'accusa le porte ad una simile ipotesi – e non essendo neppure possibile ritenere il bonifico in questione quale atto indipendente di riciclaggio, la fattispecie di cui al capo d'accusa 2.15 non merita ulteriore disamina da parte di questo Collegio.

7.5.10 Riassumendo, costituiscono atti di riciclaggio i capi d'accusa 2.1, 4.13, 2.10, 4.15, 2.13, 4.18, relativi ai versamenti di spartizione delle elargizioni tra i due imputati, utilizzando i loro due conti svizzeri (il conto n. 1 Rubrica Separato USD intestato alla fondazione L., Vaduz, riconducibile a B., presso la banca M. SA, Lugano, ed il conto cifrato n. 2 USD, cointestato ad A. e N., presso la banca O., Chiasso), relazioni site presso banche diverse, con titolari e beneficiari economici differenti.

Per contro, le entrate in provenienza dai conti della società MM. (capi d'accusa 4.4, 4.14, 4.16, 2.12, 4.19 e 2.15) rappresentano elargizioni concordate con J. da parte degli imputati, dunque atti di consumazione del crimine a monte e non atti costitutivi del reato di riciclaggio di denaro. Ad ogni modo, va rilevato che anche se tali atti adempissero effettivamente le fattispecie del riciclaggio di denaro, essi sarebbero comunque prescritti, e ciò per i motivi esposti qui di seguito (v. infra consid. 8).

8. Tutti gli atti di riciclaggio imputati ad A. e B. dal pubblico ministero e ritenuti o confermati tali con il presente giudizio (ossia le imputazioni di cui ai capi d'accusa

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 4.2, 4.3, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22) sono stati commessi, stando all'impianto accusatorio, negli anni 2000-2003: è pertanto anzitutto necessario vagliare, se nel frattempo l'azione penale non si sia già prescritta, il relativo termine, in assenza di circostanze aggravanti, essendo di sette anni (v. infra consid. 8.3).

La Corte ha dunque ritenuto di dover valutare innanzitutto la questione della prescrizione e, successivamente, quella dell'esistenza e dell'incidenza sul decorso della medesima di un'eventuale circostanza aggravante giusta l'art. 305^{bis} n. 2 CP; in difetto di interruzione del decorso della prescrizione ed in assenza di circostanze aggravanti, indipendentemente dall'esistenza o meno dei requisiti del riciclaggio di denaro, gli atti descritti ai vari capi d'accusa non potrebbero infatti dare luogo ad alcuna condanna, dovendo il procedimento essere abbandonato.

- 8.1** L'art. 97 cpv. 1 lett. c CP prevede che l'azione penale si prescrive in sette anni, se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; giusta la lett. b. del medesimo capoverso, la prescrizione è di 15 anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni. Il terzo capoverso dell'art. 97 CP aggiunge che, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

In merito al reato contestato agli imputati, si rileva che in caso di riciclaggio semplice, la pena prevista sarebbe una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 305^{bis} cpv. 1 CP), ciò che implicherebbe un termine di prescrizione di 7 anni, mentre, in presenza di un'aggravante, la pena detentiva massima risulterebbe essere di cinque anni o una pena pecuniaria (art. 305^{bis} cpv. 2 CP), ciò che condurrebbe ad un termine di prescrizione di 15 anni giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP.

- 8.2** Si pone al riguardo la questione a sapere se la sentenza SK.2009.10 e parzialmente annullata dal Tribunale federale, sia da considerarsi una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, ciò che determinerebbe l'estinzione della prescrizione dei reati contestati agli imputati. Nell'ipotesi di risposta negativa a tale quesito, una condanna potrebbe essere allora ipotizzata solo in presenza di un caso grave di riciclaggio di denaro, ciò che porterebbe il termine di prescrizione a 15 anni.

- 8.2.1** Sull'interruzione della prescrizione da parte di una sentenza di prima istanza giusta l'art. 97 cpv. 3 CP si è recentemente espresso il Tribunale federale con

DTF 6B_771/2011 dell'11 dicembre 2012, consid. 1.5.2 e 1.5.9, sentenza pubblicata sul sito internet del Tribunale federale il 18 gennaio 2013: l'Alta Corte, abbandonando la precedente giurisprudenza in vigore fino a tale data, ha ritenuto che, per "sentenza di prima istanza", si debbano intendere non solo le decisioni condannatorie, ma anche quelle assolutorie.

8.2.2 La presente decisione è stata comunicata e motivata pubblicamente il 31 ottobre 2012, dunque in ossequio alla giurisprudenza pubblicata ed in vigore a quel momento – e confermata dal Tribunale federale ancora nel marzo 2012 nell'ambito di un ricorso avverso una decisione di questa Corte e oggetto di pubblicazione in DTF 134 IV 328 – la quale prevedeva che, per "sentenza di prima istanza" ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP doveva intendersi il solo verdetto di colpevolezza e non, invece, quello di assoluzione (v. sentenze del Tribunale federale 6B_242/2011, 6B_243/2011 e 6B_248/2011 del 15 marzo 2012, consid. 2).

Dette decisioni non lasciavano in alcun modo lasciar presagire un cambiamento giurisprudenziale. Tant'è che anche recentemente l'Alta Corte aveva ribadito che solo una sentenza di condanna è atta ad estinguere il termine di prescrizione (v. DTF 135 IV 196 consid. 2.1; 134 IV 328 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_819/2010 del 3 maggio 2011, consid. 4.2), mentre il giudizio di proscioglimento non era giudicato atto ad interferire sul suo corso: ciò a prescindere dalla fondatezza giuridica delle pronunce di primo grado (v. 6B_242/2011 consid. 2.2, 6B_243/2011 consid. 2.4 e 6B_248/2011 consid. 2.4; GILBERT KOLLY, in *Commentaire romand, Code pénal I*, 2009, n. 68 e 70 ad art. 97 CP; d'altro parere MARTIN SCHUBARTH, *Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung*, in RPS 120/2002 pag. 321 e segg., in particolare pag. 328-330; CHRISTIAN DENYS, *Prescription de l'action pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP*, in SJ 2003 II pag. 49 e segg., in particolare pag. 61; BERNARD BERTOSSA, *Nota relativa alla sentenza del Tribunale federale 6B_242/2011 del 15 marzo 2012*, in SJ 2012 I pag. 316). A mente del Tribunale federale, il verdetto di colpevolezza pronunciato in prima istanza interrompeva in effetti la prescrizione anche se in seguito questo veniva ribaltato in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale federale 6B_983/2010 del 19 aprile 2011, consid. 4.2.3).

L'Alta Corte ha pure già indicato che, di principio, in presenza di un cambiamento di prassi, la nuova giurisprudenza deve applicarsi immediatamente alle cause pendenti al momento in cui è intervenuto il cambiamento. Il diritto alla tutela della buona fede deve tuttavia, a certe condizioni, essere preso in considerazione. In genere, l'autorità deve rendere attente le parti se l'applicazione di una norma appare poco probabile; l'Alta Corte ha precisato, a tale riguardo, che la modifica di una giurisprudenza sul computo dei termini di ricorso non poteva avvenire

senza avviso nel caso in cui essa provochi la perenzione di un diritto; in altre sentenze, ha pure ricordato la necessità di un preavviso in caso di perenzione di un diritto, riferendosi più in generale alle questioni di ricevibilità di un ricorso o di un'azione e menzionando a titolo di esempio le norme sul computo dei termini e altre prescrizioni formali (DTF 122 I 57 consid. 3c/bb con rinvii).

Nell'ambito della presente decisione, ponendosi la questione in termini di diritto penale sostanziale (prescrizione dell'azione penale), questo Collegio ha reputato di dover salvaguardare il principio della buona fede, già ritenuto degno di tutela dal Tribunale federale per il computo dei termini di ricorso, e ciò anche alla luce del fatto che la camera di consiglio e la decisione di questa Corte di primo grado sono occorse sotto l'egida della previgente giurisprudenza. Pertanto, nel rispetto anche del principio dell'intangibilità del giudicato e del *favor rei*, la scrivente Corte applica la giurisprudenza in vigore al momento in cui ha pronunciato e motivato oralmente la sua sentenza.

- 8.2.3** Nel caso concreto, con la sentenza SK.2009.10 la Corte penale del TPF ha emesso un verdetto di condanna nei confronti di A. e di B. limitatamente a taluni capi d'accusa, mentre li ha prosciolti da altre imputazioni. Ora, non vi è dubbio che i fatti contestati agli imputati con atto d'accusa del 15 giugno 2009, oggetto di condanna tramite la sentenza SK.2009.10, non possono considerarsi prescritti. Per contro, relativamente ai capi d'accusa per i quali gli imputati erano stati, a torto, prosciolti e che non erano ancora prescritti alla data del primo giudizio, la sentenza di prima istanza non ha interrotto il decorso della prescrizione, prescrizione che non sarebbe intervenuta unicamente se i reati contestati agli imputati adempissero le condizioni di un caso grave di riciclaggio di denaro, per cui il termine di prescrizione è di 15 anni.

Si giustifica pertanto di analizzare se, nel caso di specie, ad A. ed a B. sia imputabile il reato di riciclaggio di denaro nella forma aggravata, in difetto di che, anche in presenza di un crimine a monte e di atti di riciclaggio semplice, essi non potrebbero essere oggetto di condanna – fatta eccezione per quanto già stabilito con sentenza SK.2009.10 – a causa della prescrizione intervenuta, nel periodo fra la prima pronuncia e il 31 ottobre 2012, data della presente decisione.

- 8.3** Si impone dunque di verificare se gli elementi costitutivi di almeno una delle aggravanti giusta l'art. 305^{bis} n. 2 CP siano realizzati in capo agli imputati. Qualora ciò non fosse il caso, il procedimento a loro carico andrebbe abbandonato in quanto tutti i fatti commessi nel periodo precitato, e non già oggetto di condanna in prima istanza, sarebbero prescritti.

8.3.1 Con riferimento all'aggravante della banda (art. 305^{bis} n. 2 lett. b), è d'uopo ribadire che l'affiliazione ad una banda è realizzata allorché due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). Orbene, è insito nella nozione di banda sviluppata dalla giurisprudenza il fatto che almeno due soggetti debbano concorrere alla perpetrazione del reato (v. supra consid. 3.6.2 e rinvii). La giurisprudenza stessa dell'Alta Corte ha avuto modo di precisare che l'interagire fra i soggetti (autori) deve collocarsi sul piano della correatità (DTF 135 IV 158 consid. 3.2; 124 IV 86 consid. 2c/cc; sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: *forum poenale* 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT), escludendo peraltro con ciò la ricorrenza di una banda in presenza di altre forme di partecipazione alla perpetrazione del reato, quali la complicità e l'istigazione. Ad ogni buon conto, ne segue che, per poter ipotizzare la ricorrenza dell'aggravante della banda che sia in conformità coi dettami sgorganti dal principio accusatorio, l'impianto accusatorio stesso deve circoscrivere – segnatamente nell'atto di accusa medesimo e non successivamente – gli estremi che danno luogo alla partecipazione richiesta dalla giurisprudenza. In altre parole, l'atto di accusa deve indicare, da un lato, la ricorrenza della correatità che darebbe luogo all'aggravante in parola e, dall'altro, gli estremi dei componenti la banda. In assenza di tali elementi, e in presenza di una mera affermazione apodittica quanto all'esistenza di tale aggravante, la qualifica della banda non può essere ritenuta.

In casu, la Corte ha pertanto esaminato la ricorrenza dell'aggravante della banda solo in presenza di una chiara ed esplicita indicazione, nell'atto di accusa, di un vincolo di correatità fra due o più imputati ben individualizzati e meglio, nel caso concreto, fra A. e B., in conformità col principio accusatorio (cfr. supra consid. 2). Tale condizione è adempiuta per tre capi d'accusa, ossia i capi d'accusa n. 2.1/4.13, 2.10/4.15 e 2.13/4.18, come peraltro rilevato anche dal MPC.

Non si giustifica invece di analizzare ulteriormente l'esistenza dell'aggravante della banda per le imputazioni per cui l'atto d'accusa sostiene la correatità tra uno dei due attuali imputati e terze persone prosciolte.

Orbene, in merito ai fatti per cui l'atto d'accusa ipotizza la ricorrenza di una correatità tra B. ed A., la Corte ha analizzato la sussistenza della tipicità della banda con mente ai qui imputati (cfr. supra consid. 3.6.2). La Corte ha innanzitutto ravvisato come, in casu, vi sia la partecipazione di almeno due

persone e la commissione di più di due atti di riciclaggio. Tuttavia, questo Collegio non ha ravvisato nell'agire di entrambi l'adempimento della condizione soggettiva del reato, e meglio l'esistenza di concreti elementi di un piano d'azione pattuito *ab initio*, non avendo essi manifestato, perlomeno per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse operazioni di riciclaggio indipendenti, sulla scorta di un unico piano. In effetti, nell'ambito delle azioni di cui ai capi d'accusa n. 2.1/4.13, 2.10/4.15 e 2.13/4.18, l'intento degli imputati era chiaramente quello di suddividersi le elargizioni versate da J., e non di effettuare assieme operazioni di riciclaggio di denaro, riciclando segnatamente B. una parte del denaro in favore di A. e viceversa. B., interrogato al proposito, ha asserito che era J. a decidere quanto versare ed il bonifico avveniva sul conto di una sola persona, sapendo poi J. che B. e A. avrebbero provveduto a suddividersi le erogazioni; egli ha pure specificato che non vi era nulla da organizzare, che vi era la rimessa su un conto, la registrazione dell'entrata e poi la ripartizione rispettando le quote del 50% ad ognuno (verbale dibattimentale di B., cl. 94 p. 930.14 e seg.); anche A., nel medesimo senso, ha dichiarato che, una volta assodato l'accredito, chi aveva ricevuto anche in nome e per conto dell'altro faceva la relativa ripartizione per riequilibrare le quote del 50% (verbale dibattimentale di A., cl. 94 p. 930.5).

Ciò che effettivamente è avvenuto, ritenuto che, in seguito, una volta spartito il bottino del reato a monte, ed effettuate in particolare le operazioni di conguaglio, ognuno degli imputati ha operato da solo sui suoi conti.

Quanto sopra vale anche per il capo d'accusa n. 2.13/4.18, per cui il pubblico ministero aveva ipotizzato un legame con le fattispecie connesse alle società di I. In realtà, come appurato in sede di dibattimento, il bonifico di fr. 320'000.-- era riferito ad un conguaglio relativo alle elargizioni mediorientali (v. supra consid. 2).

Con mente ai capi d'accusa in parola, giova dunque rilevare come il sodalizio fra i due imputati perseguisse unicamente lo scopo di operare una suddivisione, in ragione di metà ciascuno, del provento delle elargizioni mediorientali, dunque del reato a monte, e non era, in alcun modo, l'espressione di una ripartizione, fra di loro, di mansioni e di ruoli ai fini di commettere diverse operazioni di riciclaggio. Ciò appare oltremodo chiaro con l'operazione di conguaglio dell'11 gennaio 2002 (incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.500 e 497; cl. 26 p. 8.7.7.7.108).

V'è infine da ricordare che dopo la spartizione del bottino, se vi sono stati ulteriori atti di riciclaggio, questi sono comunque stati realizzati in modo individuale dagli imputati senza un piano prestabilito che lasciasse intravedere la commissione futura di operazioni di riciclaggio in banda.

In conclusione, in applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati (v. supra consid. 3.6.2), la Corte non ha ravvisato, per i motivi testé esposti, e con riferimento alle operazioni di cui ai capi di accusa in esame, la presenza di una banda dedita al riciclaggio, composta da B. ed A.

- 8.3.2** La Corte si è in seguito chinata sulla ricorrenza o meno dell'aggravante del mestiere (art. 305^{bis} n. 2 lett. c) con riferimento all'insieme dei capi di accusa, dunque anche con mente ai capi d'accusa per cui A. e B. già erano stati riconosciuti autori colpevoli con sentenza di questa Corte SK.2009.10, come disposto dalla sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 del Tribunale federale.

La Corte ha ritenuto data per entrambi gli imputati la ricorrenza dell'importante cifra d'affari. In effetti, essi hanno riciclato importi superiori ai fr. 100'000.--, soglia a partire dalla quale la giurisprudenza ritiene adempiuto l'elemento della grossa cifra d'affari (DTF 129 IV 188 consid. 3.1.3).

Tuttavia, così come rammentato dal Tribunale federale nella sua sentenza 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2, "occorre comunque ancora che l'autore agisca per mestiere, segnatamente che mediante gli atti di riciclaggio egli intenda procurarsi dei redditi relativamente regolari rappresentanti un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita e che si sia così in un certo modo installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1)" (v. anche A. DONATSCH /W. WOHLERS, *Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit*, 4a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, p. 484, dove gli autori specificano che "Der Täter handelt gewerbmässig *und* erzielt dabei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn"; e DTF 129 IV 188 consid. 3.1.2: "wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt. Wesentlich ist ausserdem, dass der Täter sich darauf einrichtet, durch sein deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten seiner Lebensgestaltung darstellen, und dass er die Tat bereits mehrfach begangen hat").

Nel caso concreto, gli imputati hanno espressamente negato di avere tratto reddito – peraltro né sostanziato né quantificato nell'atto d'accusa – dalle operazioni loro rimproverate dalla pubblica accusa come atti di riciclaggio, di occuparsi solo sporadicamente della gestione dei conti, ritenuto che i riscontri sullo stato dei medesimi era visibile solo in banca (v. verbale interrogatorio

dibattimentale A., cl. 94 p. 930.6 e segg.; verbale interrogatorio dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15 e seg.)

Ispirandosi alla nozione di mestiere sviluppata dalla giurisprudenza, con le precipue caratteristiche relative alla sua applicazione per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro (v. supra consid. 3.6.3), la Corte ha rilevato come si tratti sì, per ciò che concerne le operazioni di cui ai capi di accusa in parola, di svariati atti di riciclaggio, perfezionatisi in modo assai intenso su di un arco temporale di circa 2 anni e 7 mesi per A. (dal 20 novembre 2000 al 5 maggio 2003) e di 2 anni ed 11 mesi per B. (dal 27 luglio 2000 al 16 maggio 2003), per un importo complessivo certamente ragguardevole, ma nel complesso non superiore all'importo di originaria provenienza illecita di tali fondi.

La Corte ha nondimeno concluso come, per le operazioni in questione, non siano ravvisabili alcuni tratti caratteristici della nozione in esame, specie se si pone mente al fatto che occorre che sia l'attività del riciclaggio ad essere perpetrata per mestiere e non quella relativa all'agire criminale a monte del riciclaggio di denaro. In altre parole, la Corte ha sì constatato come gli imputati si fossero in un certo qual modo installati nella delinquenza, ma non certo in quella del riciclatore per mestiere bensì, semmai, del reato contro il patrimonio che la Corte ha intravvisto quale crimine a monte. Il tempo e i mezzi che A. e B. hanno consacrato al loro agire delittuoso, la frequenza degli atti in un determinato periodo (22 tra visite – 18 – e colloqui telefonici – 4 – per B. nell'arco di quasi 3 anni: v. incartamento SK.2009.10 cl. 26 pag. 8.7.7.12 e segg.; e 34 per i coniugi A. e N. nell'arco di circa 2 anni e mezzo, di cui 14 visite e 24 colloqui telefonici: v. incartamento SK.2009.10, cl. 16 pag. 8.3.3.33 e segg.) non erano certo finalizzati all'ottenimento di un guadagno dall'attività di riciclaggio, la loro attività mirando invece alla ricezione, alla suddivisione ed alla messa in sicurezza del provento ottenuto dal reato a monte. Non vi è, in altre parole, alcun reddito regolare, ottenuto o sperato, dalle operazioni di riciclaggio, il plusvalore non originando da queste ma dal provento del crimine a monte in quanto tale. Questo vale anche volendo considerare le fattispecie in esame in un orizzonte più ampio che includa tutti i capi di accusa.

L'aggravante specifica del mestiere risulta pertanto assente con mente a tutti i capi di accusa imputati ad A. ed a B.

- 8.3.3** L'esistenza dell'aggravante generica (art. 305^{bis} n. 2) è stata invocata dal MPC unicamente durante il pubblico dibattimento del 9 e 10 ottobre 2012, e meglio solo in sede di requisitoria (cl. 94 p. 925.27 e segg.; p. 925.45 e segg.). Come rilevato supra (consid. 1.2.1) questa Corte è vincolata dalla cornice definita nella sentenza di rinvio dell'Alta Corte e non può fondare la sua decisione su nuovi fondamenti giuridici. Nella fattispecie, come già evidenziato in entrata, essendo il

presente procedimento collocato nella precisa cornice del rinvio operato dal Tribunale federale (art. 61 LTF), l'aggravante generica non essendo stata posta a fondamento dell'impianto accusatorio, della sentenza di primo grado – circostanza determinante – della pronuncia dell'Alta Corte, essa non può essere esaminata poiché esubera la cornice del rinvio.

A titolo abbondanziale, va comunque rilevato che l'aggravante generica del reato di riciclaggio di denaro, ventilata dalla pubblica accusa solo nel corso della requisitoria, e peraltro ivi solo sommariamente motivata, non sarebbe nemmeno rispettosa delle esigenze poste dal principio accusatorio (cfr. supra consid. 2).

- 8.4** In conclusione, A. va pertanto dichiarato autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato per i capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14, nonché di ripetuto riciclaggio di denaro per i capi d'accusa 2.5 e 2.17, quest'ultimo accorpato dei capi d'accusa 2.7 e 2.16, per complessivi USD 840'404.59; B. va anch'egli dichiarato autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per i capi d'accusa 4.10 (limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003), 4.11, 4.12, 4.20 e 4.21, quest'ultimo con l'accorpato 4.22, per complessivi EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--. Per il resto, date l'assenza di interruzione della prescrizione e la non sussistenza di almeno una aggravante relativamente ai rimanenti capi d'accusa, il procedimento va abbandonato per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

Sulle pene

9.

- 9.1** I reati ritenuti a carico di A. e di B. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest'ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell'alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008,

consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare, per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l'infrazione commessa e, dall'altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

- 9.2** Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305^{bis} n. 1 CP), rispettivamente nei casi gravi la reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305^{bis} n. 2 CP), mentre le nuove pene comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecuniaria.
- 9.3** Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in *forum*poenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell'aumento, *Asperationsprinzip*, *principe de l'aggravation des peines*), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, *Code pénal, Partie générale*, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto, la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall'esistenza di una prognosi favorevole, l'attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, *op. cit.*, n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l'esistenza di una prognosi favorevole e questa *praesumptio iuris* deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in *SJ* 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e

6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre, il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all'art. 43 CP.

9.4 Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie agli imputati colpevoli.

9.5 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al previgente art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al

giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in *forumpoenale* 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in *forumpoenale* 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

- 9.6** A tal proposito, rilevasi che, secondo la giurisprudenza (ATF 113 IV 47), l'autorità alla quale è rinviata la causa dopo l'ammissione parziale di un ricorso da parte del Tribunale federale, può apprezzare in modo diverso dalla decisione annullata gli elementi determinanti per la fissazione della pena, tenendo conto al riguardo di nuove circostanze attenuanti o nuovi motivi di riduzione della pena.
- 9.7** Per quanto concerne gli imputati A. e B., va considerato che, nella sostanza, la loro situazione personale e patrimoniale non è mutata. La Corte si riconferma quindi sostanzialmente nelle sue considerazioni, già formulate ai considerandi 19 (per A.) e 20 (per B.) della sentenza SK.2009.10.
- 9.8** In sostanza, A. ha dato alla Corte l'immagine di una persona rodata in campo industriale e manageriale, preoccupata certo per il buon esito della EPW, ma anche pronto a cogliere le occasioni che gli si presentavano per soddisfare i suoi bisogni di lucro. A tal fine, egli non ha esitato a contravvenire ai suoi doveri ledendo gli interessi del suo datore di lavoro. Egli ha un precedente penale risalente al 1991 per violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici, fatti per cui è stato condannato a tre mesi di reclusione e ad una multa di 2,25 milioni di lire italiane (v. cl. 94 p. 231.8). Dato il tempo trascorso da quel reato esso non peserà comunque nella commisurazione della pena. Trattandosi di autoriciclaggio, va tenuto in considerazione il fatto che una parte importante del disvalore dell'atto è assorbito nel reato a monte (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2 non pubblicato in TPF 2009 25), anche se risulta complesso quantificare esattamente l'ammontare

dell'assorbimento, non trovandoci nell'ipotesi di un concorso retrospettivo e non avendo come riferimento alcuna condanna in Italia. La mitigazione va dunque effettuata secondo i consueti criteri dell'art. 47 CP. A suo favore vanno inoltre ritenuti il tempo trascorso dai fatti, quale attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e CP, sia in merito agli atti di riciclaggio semplice – per cui già nel 2010 si era vicini alla prescrizione – che agli atti di riciclaggio aggravati, essendo trascorso nel frattempo più di due terzi del periodo di prescrizione (v. DTF 132 IV 1 consid. 6.2 nonché sentenza del Tribunale federale 6B_880/2009 del 30 maggio 2010, consid. 10.3 e rinvii), nonché il logorio personale e familiare cui l'imputato è esposto dal 2003, considerata la lunga durata delle due concorrenti procedure sia in Italia che in Svizzera (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1087/2009 e 6B_25/2010 del 15 marzo 2010, consid. 2.6.1 e rinvii). Ciò non toglie che per A. la colpevolezza complessiva è grave, tenuto conto dell'ammontare totale delle somme riciclate (superiore agli USD 840'000.--), della reiterazione nel tempo della condotta criminale (da gennaio 2001 a maggio 2003, tenendo in considerazione il divieto di una doppia ponderazione), di cui una parte importante in banda (capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14; elemento questo che va però tenuto in considerazione soltanto nei termini di puntuale "affinamento" all'interno del quadro edittale già di per sé aggravato, di cui nelle DTF 120 IV 67 consid. 2b pag. 72 e 118 IV 342 consid. 2b; v. anche sentenza del Tribunale federale 6B_785/2007 del 14 maggio 2008, consid. 2.4), nonché del movente esclusivamente egoistico. Tenuto conto di tutti questi elementi, sia oggettivi che soggettivi, considerato il fatto che nell'ipotesi di concorso giusta l'art. 49 cpv. 1 CP fra riciclaggio aggravato e riciclaggio semplice, la pena edittale minima è la pena pecuniaria mentre la pena massima è una pena detentiva di 7 anni e mezzo, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, A. va punito con una pena detentiva di 13 mesi ed una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere.

Giusta l'art. 34 cpv. 2 CP un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.--; il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. L'applicazione concreta di questi criteri è stata dettagliatamente illustrata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 134 IV 60 consid. 6 cui si può qui rinviare (v. anche sentenza 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 6). A. ha un reddito netto mensile di EUR 3'400.--, per tredici mensilità, dato dalla sua pensione ed è comproprietario con la moglie di un appartamento a Monza per un valore di stima complessivo di fr. 420'000.--, per cui vanno calcolate spese condominiali mensili di EUR 1'000.--; egli detiene pure un deposito in banca di EUR 20'000.--; la moglie è pensionata e

percepisce una rendita pensionistica mensile di EUR 1'040.-- (cl. 94 p. 930.2 e seg.), mentre la madre, che vive con loro, percepisce una pensione sociale di EUR 500.-- al mese a fronte di costi per le sue cure di EUR 1'200.-- mensili. Alla luce di questi dati, forniti direttamente dal condannato, ed ai quali non vi è ragione di non dar credito, si giustifica di mantenere l'aliquota giornaliera a fr. 100.--, per cui la pena pecuniaria complessiva sarà di fr. 2'000.--.

9.9 B. è apparso alla Corte una persona con molta esperienza in campo industriale, intelligente, calcolatrice e dotata di una grande abilità retorica. Egli non ha esitato a far uso di queste doti per tentare di sfuggire alle sue responsabilità penali. L'accusato ha solo parzialmente collaborato alle indagini assumendo un atteggiamento nel complesso piuttosto contraddittorio, dosando con cura minime ammissioni, tentando di bagatellizzare le proprie responsabilità, enfatizzando i propri successi economici in Enel, quasi come motivo di giustificazione per la propria condotta spregiudicata. Pur non potendo ignorare di svolgere una funzione a quel tempo ancora eminentemente pubblica seppure in un orizzonte prospettico in continua evoluzione, egli ha accettato, contravvenendo ai suoi doveri, delle tangenti per favorire le commesse della Siemens e dell'Alstom, e questo poco tempo dopo aver assunto la funzione di amministratore delegato. Egli ha, in seguito, elaborato un sofisticato itinerario bancario internazionale, non esitando ad avvalersi di conti di terze persone o di altre relazioni bancarie da lui controllate, per riciclare le ingenti somme di denaro illegalmente percepite. Questo modus operandi denota senz'altro un'energia criminale notevole. Il movente non è altruistico, non è l'interesse di Enel come sembrerebbe quasi aver sostenuto in aula, bensì il lucro personale. La sua colpa è pertanto da ritenersi già grave.

A carico di B. non risultano iscritti precedenti penali (v. cl. 94 p. 232.5 e segg.). A favore di B. va ritenuta l'attenuante specifica del tempo trascorso dai fatti giusta l'art. 48 lett. e CP e la relativa giurisprudenza, avendo da allora tenuto buona condotta, nonché, come per A., la lunga durata delle due procedure in Italia ed in Svizzera nei termini previsti dalla giurisprudenza in ambito di dovere di celerità giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. (v. consid. 9.8). Trattandosi di autoriciclaggio, questa Corte terrà anche per lui presente la componente di assorbimento del disvalore nel reato a monte (v. ibidem), ma ciò non toglie che le cifre riciclate sono rilevanti (più di EUR 3,2 milioni e USD 242'000.--), molto più elevate di quelle riciclate da A., per cui oggettivamente la pena non potrà essere lieve, nonostante l'assenza di aggravanti, tanto più in considerazione del fatto che B. beneficiava comunque di uno stipendio molto alto (ITL 850 mio annui, più bonus; v. incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale di B., cl. 93 p. 910.1710) ed il passaggio all'atto è stato determinato esclusivamente dal desiderio di accumulare ulteriore ricchezza, senza nessun riguardo per la responsabilità manageriale e morale che

gli incombeva in quella importante funzione in un'azienda ancora in gran parte controllata dallo Stato italiano. La logica che lo ha portato a delinquere e quindi a riciclare le enormi somme esportate all'estero per portarle al sicuro, è una pura logica di avidità ed egoismo che mal si conciliano con la condotta esemplare che avrebbe dovuto tenere nei confronti degli impiegati dell'azienda e dei cittadini-contribuenti, i quali ovviamente dovrebbero poter far affidamento sul fatto che quadri a questi livelli non si arricchiscano illegalmente con simili metodi, che non hanno nulla a che vedere con la gestione oculata e responsabile delle "utilities" pubbliche, ma nemmeno del resto con una sana logica di mercato. Questo spiega del resto la sempre maggiore sensibilizzazione della comunità internazionale in questo ambito (v. GAETANO DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Milano 2007, pag. 49 e segg.) e da persone con responsabilità manageriali e spessore intellettuale del livello di B. ci si attende ovviamente ben altra sensibilità che quella da lui palesata nel caso concreto.

Tutti questi elementi, sia soggettivi che oggettivi, vanno ovviamente riferiti esclusivamente all'energia criminale investita nel riciclaggio di denaro in quanto tale, e non nel reato a monte, quest'ultimo già oggetto della procedura italiana il cui esito processuale è irrilevante ai fini della commisurazione della sanzione nel presente procedimento. Ciò posto, la pena da infliggere al reo, la quale tenuto conto delle regole del concorso può situarsi tra un minimo che è quello della pena pecuniaria ed un massimo che è la pena detentiva fino a 4 anni e mezzo (v. art. 305^{bis} n. 1 richiamato l'art. 49 cpv. 1 CP), è una pena detentiva di 16 mesi.

- 9.10** Riassumendo, nella cornice del presente rinvio la Corte ha dunque tenuto conto per entrambi i condannati del fatto che i reati di riciclaggio sono stati commessi nel periodo 2000-2003, ragion per cui, sulla scorta della giurisprudenza dell'Alta Corte (DTF 132 IV 1), trova applicazione l'attenuante specifica di cui all'art. 48 lett. e CP, alla luce del tempo nel mentre trascorso ed avendo gli autori tenuto buona condotta dopo i fatti. Per A. detta attenuante specifica deve anche essere considerata per i reati di riciclaggio aggravato, essendo ad oggi trascorsi i due terzi del periodo di prescrizione dell'azione penale, ossia 10 anni, l'ultimo episodio qualificato essendo infatti del settembre 2002. Rispetto al primo cassato giudizio, la pena comminata agli imputati va dunque ridotta nelle dovute proporzioni, e meglio ad una pena detentiva di 13 mesi ed una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, per complessivi fr. 2'000.--, per A., rispettivamente ad una pena detentiva di 16 mesi per B.
- 10.** Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia

stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).

- 10.1** Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 42 CP valgono anche per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell'art. 43 CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena costituisce la regola e quella parziale l'eccezione; quest'ultima può essere ammessa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamento del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono essere fugati soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così evitare il dilemma del "tutto o niente" in caso di prognosi fortemente incerta. Prima di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comunque esaminare la possibilità prevista giusta l'art. 42 cpv. 4 CP di combinare la pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va preferita alla condizionale parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).

- 10.2** Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono pacificamente date per entrambi i condannati. Soggettivamente, giusta l'art. 42 CP è sufficiente l'assenza di una prognosi negativa; nel caso concreto, nulla è mutato rispetto al primo giudizio: gli imputati hanno continuato a tenere buona condotta dopo i fatti, sono ben integrati socialmente e non hanno antecedenti che ostacolano la formulazione di una prognosi favorevole.
- Tutte le pene inflitte possono quindi essere sospese nella loro esecuzione.

Sulle misure

- 11.** Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato (art. 71 cpv. 3 prima frase CP).
- 11.1** La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso, la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d'atti punibili sotto il profilo

dell'art. 305^{bis} CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi, il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

- 11.2** In merito alla confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP, il Tribunale federale ha stabilito che le contestazioni sollevati dalla pubblica accusa in merito all'entità degli averi da confiscare sono premature, dovendo il TPF ancora pronunciarsi sulla causa (sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 9).

Ne consegue che, per quanto concerne i valori sequestrati sulla relazione n. 3 intestata a P. Inc., Panama, presso la banca O., Chiasso, l'analisi dell'origine criminale dei valori patrimoniali giunti sulla predetta relazione è stata effettuata dalla Corte in ambito di tipicità della condotta di A. alla quale si rinvia (v. supra consid. 9.8). In merito all'importo da considerarsi contaminato, va rilevato che la relazione in questione è stata accreditata da valori addebitati dal conto n. 2, relazione sulla quale, in precedenza, erano stati bonificati i proventi dell'attività criminale messa in atto da I. e dallo stesso A. per un ammontare globale di USD 840'404.59 (v. supra consid. 8.4; sentenza SK.2009.10, consid. 10 ed in particolare consid. 10.2.1). Ne consegue che sulla relazione n. 3 intestata a P. Inc., Panama, presso la banca O., Chiasso, è ordinata la confisca di USD 840'404.59. Per il resto il conto va dissequestrato.

Per quanto attiene ai valori sequestrati sulla relazione n. 4 intestata a B. presso la banca DD. Ltd. di Singapore, l'analisi dell'origine criminale dei valori accreditati su detta relazione è stata sviluppata nei considerandi inerenti al crimine a monte ed alla tipicità della condotta di B. ai quali si rinvia (v. supra consid. 9.9; sentenza SK.2009.10, consid. 12). In merito all'importo da considerarsi contaminato, va rilevato che la relazione sequestrata è stata accreditata da valori provenienti da relazioni di B., in particolare dal conto n. 1, a concorrenza di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--, importi la cui confisca va ordinata trattandosi di valori di provenienza criminale (v. sentenza SK.2009.10, consid. 12.5.3 e rinvii). Per il resto la relazione in questione va dissequestrata.

- 11.3** In sede di requisitoria, il MPC ha richiesto di ordinare una confisca indipendente. Come rilevato supra (consid. 1.2.1) questa Corte è vincolata dalla cornice definita nella sentenza di rinvio dell'Alta Corte e non può fondare la sua decisione su nuovi fondamenti giuridici. Nella fattispecie, la confisca indipendente non è stata posta a fondamento dell'impianto accusatorio, della sentenza di primo grado –

circostanza determinante – della pronuncia dell'Alta Corte, e non può pertanto essere esaminata poiché esubera la cornice del rinvio.

Va inoltre rilevato che la richiesta di una confisca indipendente, ventilata dalla pubblica accusa solo nel corso della requisitoria e peraltro ivi solo sommariamente motivata, non sarebbe comunque rispettosa delle esigenze poste dal principio accusatorio (cfr. supra, consid. 2).

Sulle spese e ripetibili

12. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

12.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni rese necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra fr. 200.-- e fr. 50'000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra fr. 1'000.-- e fr. 100'000.-- (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare fr. 100'000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra fr. 1'000.-- e fr. 100'000.-- (art. 7 lett. b RSPPF).

12.2 Per quanto riguarda le indennità concesse ai patrocinatori d'ufficio e le ripetibili accordate alle parti si rinvia allo stesso RSPPF.

In particolare, in applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (v. art. 13 RSPPF). Per casi con grado di difficoltà ordinario, la Corte penale applica per prassi costante un indennizzo orario di fr. 230.-- per il tempo lavorativo e di fr. 200.-- per il tempo di trasferta (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011, consid. 4.1 con rinvii). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) - dell'8% dal 1° gennaio 2011 - è normalmente presa in considerazione (v. art. 14 RSPPF) per le difese d'ufficio e per le difese di fiducia, se l'imputato è domiciliato in Svizzera; per contro, nei casi in cui la difesa è di fiducia e l'imputato è domiciliato all'estero, le prestazioni legali a loro fornite non soggiacciono all'IVA (v. art. 8 LIVA; Info IVA 18 concernente il settore Avvocati e notai, edito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, gennaio 2011, pag. 11-12).

12.2.1 Nel caso concreto, le imputazioni sollevate dal MPC ed oggetto del presente giudizio a seguito di rinvio, sono state – fatta eccezione per quanto accertato con sentenza SK.2009.10 – integralmente respinte. Gli imputati non possono pertanto essere obbligati a rifondere costi procedurali o dibattimentali per il presente procedimento, né alla rifusione di costi in caso di ritorno a miglior fortuna (rimanendo per contro confermati gli obblighi di rimborso delle spese procedurali e di difesa stabiliti con sentenza SK.2009.10): essi vanno cioè esonerati dal

pagamento delle spese processuali. Tale proscioglimento dà loro diritto ad ottenere un'indennità a titolo di ripetibili (v. art. 426 CPP).

12.2.2 Il 19 dicembre 2011 l'avv. Rusca aveva richiesto la conferma del gratuito patrocinio in favore del suo assistito A. per il presente procedimento, richiesta cui aveva fatto seguito il decreto presidenziale del 9 febbraio 2012 di conferma della nomina quale difensore d'ufficio (SN.2012.6; cl. 94 pag. 950.1 e segg.). Ad ogni buon conto, non essendo, nell'ambito della presente procedura, A. stato ritenuto autore colpevole di ulteriori reati rispetto a quanto già accertato con sentenza SK.2009.10, le spese di difesa di A. per il procedimento SK.2011.26 devono essergli riconosciute, costi che, conformemente alla nota d'onorario presentata dall'avv. Rusca a seguito del dibattimento (cl. 94 p. 721.1 e segg.), possono essere indennizzati in ragione di fr. 18'297.-- conformemente al RSPPF (ossia 73 ore e 40 min. riconosciute: dedotta, cioè, 1 ora e 50 min. per prestazioni riferite a procedure di reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, alla tariffa oraria di fr. 230.--, per complessivi fr. 16'943.--, oltre IVA), in aggiunta a fr. 62'640.-- (IVA inclusa) già riconosciuti per il procedimento SK.2009.10. È pure da confermare l'obbligo stabilito con sentenza SK.2009.10 in capo ad A., di pagare le spese giudiziarie di fr. 12'000.--, così come quello di rimborsare alla Confederazione la somma di fr. 30'000.-- non appena egli tornerà a miglior fortuna.

12.2.3 Per quanto attiene all'imputato B., non essendo egli, nell'ambito della presente procedura, stato ritenuto autore colpevole di ulteriori reati rispetto a quanto già accertato con sentenza SK.2009.10, egli ha diritto ad un indennizzo per le spese della sua difesa. L'indennità per le prestazioni dell'avv. Della Casa inerenti il procedimento SK.2011.26 può essere concessa, conformemente al RSPPF (ossia 58 ore e 45 min. riconosciute: dedotta, cioè, 1 ora e 15 min. per prestazioni riferite a procedure di reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, alla tariffa oraria di fr. 230.-- per le prestazioni legali e di fr. 200.-- per le trasferte), in ragione di complessivi fr. 18'192.50 (cfr. nota d'onorario avv. Diego Della Casa, cl. 94 p. 722.1 e seg.). Rimangono confermate le decisioni di cui all'incartamento SK.2009.10 relative all'obbligo di pagare le spese giudiziarie in ragione di fr. 16'000.--.

Per questi motivi la Corte pronuncia:

I. Per quanto concerne A.

1. A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} n. 2 CP) per i capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14 nonché di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 1 CP) per i capi d'accusa 2.5 e 2.17, per complessivi USD 840'404.59.
2. Per i restanti capi d'accusa il procedimento è abbandonato.
3. A. è condannato alla pena detentiva di 13 mesi e alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, per complessivi fr. 2'000.--.
4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
5. A. è condannato al pagamento di fr. 12'000.-- a titolo di spese giudiziarie (per il procedimento SK.2009.10).
6. L'indennità dovuta al difensore avv. Michele Rusca a titolo di difesa d'ufficio è fissata in fr. 62'640.-- (per il procedimento SK.2009.10) e fr. 18'297.-- (per il procedimento SK.2011.26), IVA compresa, importi a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.-- non appena egli tornerà a miglior fortuna, rimborso inerente al procedimento SK.2009.10.

II. Per quanto concerne B.

1. B. è riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 1 CP) per il capo d'accusa 4.10, limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003, nonché per i capi d'accusa 4.11, 4.12, 4.20 e 4.21, per un importo complessivo di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--.
2. Per i restanti capi d'accusa il procedimento è abbandonato.
3. B. è condannato alla pena detentiva di 16 mesi.

4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
5. B. è condannato al pagamento di fr. 16'000.-- a titolo di spese giudiziarie (per il procedimento SK.2009.10).
6. A B. è riconosciuta un'indennità di fr. 18'192.50 per le spese di patrocinio inerenti al procedimento SK.2011.26.

III. Sulle richieste di confisca

1. È ordinata la confisca:
 - 1.1. dei valori sequestrati sulla relazione n. 3 intestata a P. Inc., Panama, presso la banca O. di Chiasso, a concorrenza di USD 840'404.59; per il resto la relazione in questione è dissequestrata;
 - 1.2. dei valori sequestrati sulla relazione n. 4 intestata a B., presso la banca DD. Ltd. di Singapore, a concorrenza di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--; per il resto la relazione in questione è dissequestrata.
2. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori.

IV. Spese procedurali

Le spese procedurali per il procedimento SK.2011.26 sono a carico della Confederazione.

V. Esecuzione

L'esecuzione del punto III di questo dispositivo è affidata al Ministero pubblico della Confederazione.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio

La Cancelliera

La presente sentenza è notificata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Pierluigi Pasi;
- avv. Michele Rusca;
- avv. Diego Della Casa.

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, quale autorità di esecuzione
- Banca O. (estratto del dispositivo)
- Banca DD. Ltd., Singapore, per il tramite dell'autorità di esecuzione (estratto del dispositivo)

Rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto **entro 10 giorni** presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).

Il ricorso contro la decisione del tribunale sulla retribuzione può essere presentato dal difensore d'ufficio **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).